

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

610° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 11
2 ^a - Giustizia	» 23
4 ^a - Difesa	» 31
5 ^a - Bilancio	» 35
7 ^a - Istruzione.....	» 38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 47
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 50
11 ^a - Lavoro.....	» 58
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 64

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità)	<i>Pag.</i> 7
---	---------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 4
Regolamento.....	» 3

Organismi bicamerali

RAI-TV	<i>Pag.</i> 98
Mafia	» 100
Terrorismo in Italia	» 101
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 102
Infanzia.....	» 106
Consorzi agrari.....	» 111

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	<i>Pag.</i> 113
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 116
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	» 121

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 122
--------------------	-----------------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

MANCINO

La seduta inizia alle ore 17,10.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU
QUESTIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE*

Riprende la discussione avviata nella seduta del 14 giugno scorso e
proseguita nella successiva seduta del 21 giugno.

Il PRESIDENTE riepiloga il contenuto delle sue proposte di modifica
al Regolamento, volte ad elevare i *quorum* prescritti per le richieste di ve-
rifica del numero legale, di votazione nominale e di scrutinio segreto ri-
spettivamente a 20, 25 e 30 senatori.

Intervengono ripetutamente nel dibattito i senatori ELIA, NAPOLI
Roberto, ANGIUS, PAPINI, VILLONE, MUNDI, PREIONI, D'ONO-
FRIO, CUSIMANO e CENTARO.

La Giunta approva infine a maggioranza le proposte del Presidente,
dando mandato al senatore Elia di predisporre la relazione per l'As-
semblea.

Il Presidente si riserva di sottoporre alla Conferenza dei Capigruppo
l'inserimento in tempi brevi delle predette proposte di modifica al Rego-
lamento nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

258^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

Il PRESIDENTE ricorda che il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione se il Senato debba costituirsi in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato nei confronti del Senato dal Giudice istruttore in funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona in relazione alla deliberazione del 21 aprile 1999 con la quale l'Assemblea ha dichiarato l'insindacabilità di alcune affermazioni espresse dal senatore Roberto Avogadro. Richiama l'attenzione sulla circostanza che la deliberazione del Senato del 21 aprile 1999 ha accolto parzialmente le conclusioni della Giunta concernenti il comportamento attribuito al senatore Avogadro, in quanto è stata accolta la proposta di cui alla lettera a), mentre sono state respinte le proposte formulate alle lettere b) e c) della relazione della Giunta stessa.

Il Presidente precisa che, secondo la proposta formulata alla lettera a), dovevano ritenersi coperte dall'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, le affermazioni del senatore Avogadro, tratte da una interrogazione parlamentare, contenute in un articolo pubblicato sul quotidiano «La Stampa» del 28 novembre 1996. Secondo le proposte formulate alle lettere b) e c), doveva invece non ritenersi applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, alle affermazioni dello stesso senatore Avogadro contenute in un comunicato stampa del 23 ottobre 1997 e nella nota relativa al medesimo comunicato.

Il Presidente ricorda infine che la Giunta deve esprimere il parere per l'Assemblea del Senato sull'opportunità della costituzione in giudizio.

Si apre quindi la discussione, con l'intervento del senatore MUNGARI, che solleva il problema se le questioni poste dal conflitto di attribuzione sollevato in relazione al caso del senatore Avogadro possano coinvolgere anche la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE osserva che la Corte costituzionale, nell'ordinanza con la quale ha dichiarato ammissibile tale conflitto, ha disposto soltanto che il ricorso fosse notificato al Senato della Repubblica.

Il senatore FASSONE, che ha svolto per la Giunta la relazione al Senato sulla vicenda del senatore Avogadro, ricorda appunto che le proposte erano diversamente articolate in ordine ai comportamenti tenuti dal medesimo senatore e che su due punti la Giunta aveva ritenuto inapplicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per tali ragioni, dichiara la sua contrarietà a proporre che il Senato si costituisca in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale. Quanto alla posizione della Camera dei deputati, osserva che la questione oggetto del ricorso concernente il caso del senatore Avogadro è specificamente attinente a deliberazioni assunte dal Senato, a differenza di quanto è avvenuto recentemente per il caso dell'onorevole Previti, in ordine al quale si sono poste questioni di principio che coinvolgevano gli interessi e la posizione di entrambi i rami del Parlamento. Ritiene comunque che la valutazione per l'eventuale ingresso nel conflitto di attribuzione spetti esclusivamente alla Camera dei deputati e che nessuna sollecitazione possa venire a tal fine da parte del Senato.

Il senatore MUNGARI, in dissenso rispetto alle valutazioni espresse dal collega Fassone, ritiene che la Giunta debba esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, in quanto non è in gioco la tutela delle proposte della Giunta, ma della posizione del Senato.

Il senatore GASPERINI rileva che non è più in discussione se il comportamento tenuto dal senatore Avogadro attenga ad opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, questione sulla quale si è già definitivamente pronunciato il Senato. Si tratta invece di tutelare la deliberazione del Senato nell'ambito del conflitto sollevato dall'Autorità giudiziaria e tale deliberazione non deve essere sindacata nel merito neppure dalla Corte Costituzionale, che, in ossequio alla sovranità del Parlamento, dovrebbe limitarsi a valutare la correttezza dell'*iter* procedurale della deliberazione parlamentare.

Il senatore Gasperini ritiene che non solo il Senato, ma anche la Camera dei deputati debba intervenire nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale, perchè sono in gioco principi attinenti alle prerogative parlamentari.

Il senatore BRUNI, nel dichiarare di condividere i contenuti dell'ultimo intervento, sottolinea come nel sistema costituzionale italiano dovrebbe essere preclusa ogni valutazione di merito sulle decisioni auto-

mamente assunte dalle Camere, espressione diretta della sovranità popolare, da parte della Corte Costituzionale. Quest'organo piuttosto si dovrebbe limitare a verificare solo l'eventuale sussistenza di *errores in procedendo* nelle decisioni parlamentari in materia di insindacabilità.

Per queste ragioni ritiene opportuno che il Senato si costituisca formalmente nel conflitto di attribuzioni in esame.

Interviene il senatore GASPERINI, preannunciando che chiederà alla Presidenza del Senato l'apertura di un dibattito formale sulle comunicazioni che saranno rese all'Assemblea su tale argomento, in quanto è indispensabile che il Senato abbia piena consapevolezza della necessità di tutelare appieno principi fondamentali dell'ordinamento durante i conflitti di attribuzioni sollevati in materia di immunità parlamentari.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la Giunta sarà convocata domani, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, per il seguito della discussione sulle sue comunicazioni in ordine ad affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

12^a (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri

(3910) BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 4651, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3910 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3910, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4651 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso – per quanto riguarda il disegno di legge n. 4651 – nella seduta del 20 giugno.

Su proposta del presidente CAPONI, le Commissioni riunite deliberano la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 3910, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 4651, fermo restando che quest'ultimo è adottato come testo base.

Il presidente Caponi ricorda quindi che nella seduta precedente aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore CAMERINI rileva in primo luogo come un'accurata valutazione del disegno di legge in esame non possa prescindere dalla consapevolezza che esso si propone di tutelare un'esigenza di promozione del-

l'attività turistica di grande importanza sotto l'aspetto economico ed occupazionale per molte aree del Paese, ma che nel contempo coinvolge problematiche di carattere squisitamente sanitario: è quindi necessario considerare se quest'ultimo aspetto sia correttamente disciplinato dall'articolo, anche in relazione alle norme generali che regolano il Servizio sanitario nazionale.

In proposito, in particolare, occorre interrogarsi sulla congruità dell'articolo 4, concernente l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, con quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 502 del 1992, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 229 del 1999 che richiede, quale condizione dell'erogazione di una prestazione sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, l'esistenza di evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute a fronte delle risorse impiegate. Al di là di un generico vantaggio per l'equilibrio psicofisico, però, non risultano provati, se non per poche sindromi, specifici effetti terapeutici delle cure termali, in particolare per quanto riguarda la riabilitazione della funzione cardio-respiratoria, pure citata dal comma 1 del suddetto articolo 4.

Suscita altresì forti perplessità, del resto espresse già dal presidente Carella e dallo stesso relatore Di Orio, l'istituzione dei corsi di specializzazione in medicina termale previsti dall'articolo 7. Mentre infatti appare problematica l'effettiva possibilità di istituire corsi di specializzazione senza oneri finanziari, considerata in particolare la necessità di dover prevedere le relative borse di studio, e mentre appare altresì discutibile l'introduzione in detti corsi di posti soprannumerari per i medici dipendenti dalle aziende termali, risulta soprattutto assai poco condivisibile l'idea di istituire un nuovo corso di specializzazione, laddove l'Italia dovrebbe ridurre quelli esistenti al fine di adeguarsi ai modelli formativi prevalenti in Europa e di promuovere la modernizzazione della professione medica.

Infine il comma 2 dell'articolo 8, che dichiara non incompatibile il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale rispetto all'attività prestata presso le aziende termali senza vincolo di subordinazione, dovrebbe essere valutato con estrema attenzione in relazione al regime generale delle incompatibilità dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui agli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni.

Il senatore MANARA, nell'associarsi a tutte le critiche rivolte dai senatori Carella e Camerini al testo approvato dalla Camera dei deputati, rileva anche come numerose disposizioni recate dal provvedimento siano formulate in maniera imprecisa ed indeterminata, così da aprire la strada a possibili abusi.

Tali sono ad esempio le disposizioni recate dall'articolo 1 relativamente all'incentivazione ed al sostegno dello sviluppo turistico e delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, che non hanno evidentemente un rapporto diretto con la promozione del patrimonio idroter-

male, nonché le definizioni di stabilimento termale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) e all'articolo 3, la cui latitudine prefigura una proliferazione di stabilimenti di dubbia qualificazione.

Il senatore Manara esprime quindi vive perplessità sul comma 2 dell'articolo 3, che introduce una definizione non chiara della nozione di inestetismo e ne colloca ambigualmente la cura nell'ambito delle attività terapeutiche, e richiama la necessità di un'armonizzazione con il comma 3 dell'articolo 14 che opportunamente punisce il l'erogazione da parte dei centri estetici delle cure termali come definite dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che il disegno di legge n. 4651, complessivamente, corrisponda alle esigenze del settore termale. Alcuni dei rilievi critici mossi nel corso dei precedenti interventi appaiono fondati, tuttavia sembra prevalente l'esigenza di definire una normativa quadro organica della materia. In base a tali considerazioni, è dell'avviso che sia preferibile procedere all'approfondimento delle questioni che destano qualche perplessità attraverso lo svolgimento di audizioni, senza però dar luogo alla istituzione di un comitato ristretto.

Sottolinea, tra i punti su cui acquisire maggiori elementi di valutazione, quelli concernenti il ruolo delle regioni (comma 4 dell'articolo 1), le definizioni non univoche di aziende e stabilimenti termali (articolo 2), il trasferimento delle aziende dell'INPS secondo modalità che non penalizzino il patrimonio dell'istituto (comma 5 dell'articolo 3), il finanziamento delle attività previste agli articoli 6 e 7, la precisa definizione degli stabilimenti talassoterapici, il ruolo dell'Enit nella promozione del termalismo (articolo 12) e le caratteristiche del marchio di qualità termale (articolo 13).

Il senatore WILDE considera essenziale definire un sistema di convenzioni tale da impedire che la creazione di aree e parchi termali incrementi ulteriormente il vantaggio di alcune aziende turistiche rispetto ad altre. È necessario evitare, infatti, anche attraverso l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si determinino posizioni dominanti.

Il senatore DEMASI esprime una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge approvato dalla Camera. Manifesta, peraltro, il proprio rammarico in ragione del non sufficiente approfondimento che è stato compiuto sugli aspetti di carattere aziendale. Sarebbe necessario, ad esempio, definire le specifiche caratteristiche del «territorio a vocazione turistico-termale», al fine di evitare di dar luogo a problemi di carattere interpretativo.

Desta perplessità, inoltre, il ruolo attribuito dall'articolo 12 all'Enit, in considerazione di quanto previsto nel testo unico di riforma del turismo, già approvato dal Senato, e per le funzioni proprie delle regioni. Occorre, inoltre, riflettere sui criteri di assegnazione del marchio di qualità termale

istituito dall'articolo 13 per evitare di determinare disparità di trattamento tra le aziende.

Si riserva di svolgere ulteriori considerazioni di carattere particolare nel corso dell'esame degli articoli ed auspica lo svolgimento di audizioni per approfondire taluni aspetti della normativa in esame.

Il senatore PALUMBO ritiene che, al di là dei punti critici che sono stati messi in evidenza nel corso della discussione sui diversi aspetti del disegno di legge già approvato dalla Camera, sia necessario svolgere una valutazione di opportunità relativamente agli effetti che si determinerebbero in caso di modifica del testo da parte del Senato. È probabile, infatti, che, in considerazione delle prossime scadenze parlamentari, l'approvazione definitiva della legge di riordino del sistema termale rischi di subire un considerevole rinvio e addirittura di non aversi prima della fine della legislatura. Auspica, pertanto, che le necessarie puntualizzazioni siano svolte attraverso l'approvazione di specifici ordini del giorno e precisa che le esigenze finanziarie che sono state sollevate potranno trovare un utile presupposto per la loro soddisfazione proprio dall'approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame congiunto viene infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

551^a Seduta*Presidenza del Presidente***VILLONE**

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(288) **LA LOGGIA** ed altri. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) **PIERONI** ed altri. – *Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) **MILIO**. – *Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) **COSSIGA**. – *Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) **BESOSTRI** e **MURINEDDU**. – *Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) **FORCIERI** ed altri. – *Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) **PASSIGLI**. – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) **DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE**. – *Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) **MAZZUCA** **POGGIOLINI**. – *Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) *D'ONOFRIO. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) *CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, 487, 490, 539, 543 e 607 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di giovedì 22 giugno.

Il senatore D'ONOFRIO osserva che il bicameralismo perfetto che connota la forma di governo italiana impone la convergenza dei sistemi per l'elezione delle due Camere. Questi devono infatti garantire il conseguimento di un risultato politico omogeneo, che permetta la formazione di analoghe maggioranze nelle due Assemblee. Come è noto, tale omogeneità era garantita dai sistemi – perfettamente proporzionali nell'esito – vigenti sino al 1993. Le nuove leggi elettorali non hanno garantito una tale omogeneità, come dimostrato dall'esito delle ultime due consultazioni. La proposta avanzata dalla maggioranza, e contenuta nell'emendamento 1.1000, non tocca la legge elettorale del Senato. Occorre dunque, a suo avviso, che la maggioranza preliminarmente chiarisca la propria volontà in proposito; se, in particolare, ritenga opportuno modificare la legge elettorale del Senato in modo coerente con le modifiche proposte alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero intenda mantenere immodificata la legge vigente per l'elezione del Senato.

Venendo più in generale a considerare l'obiettivo che dovrebbe, a suo avviso, motivare un intervento di revisione della vigente legge elettorale, rileva che l'intento che il legislatore dovrebbe perseguire è essenzialmente quello di garantire una più sicura stabilità dei governi. Al riguardo, crede che tale obiettivo non sia perseguito dalla proposta della maggioranza che ipotizza un sistema elettorale misto ove coesistono, su un piano di parità, il criterio maggioritario e quello proporzionale. A quest'ultimo proposito, segnala la possibilità di un esito divaricato nella competizione per la parte proporzionale rispetto a quella nella parte maggioritaria; divaricazione questa che potrebbe produrre ulteriore incertezza nei risultati elettorali ed è evidente dimostrazione dell'impossibilità di contemperare il criterio maggioritario con quello proporzionale, come mostrato anche dall'esperienza degli altri paesi ove non si conosce un sistema che realizzi una coesistenza tra criteri radicalmente diversi come quella prevista nella proposta della maggioranza.

A quest'ultimo riguardo, il relatore presidente VILLONE ricorda la proposta avanzata in Francia nel cosiddetto «rapporto Vedel», che ipotizza un sistema che realizza un contemperamento tra l'esigenza della governabilità e quella di un'adeguata rappresentatività delle forze politiche.

Il senatore D'ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ribadisce i suoi rilievi sulla coesistenza, in un medesimo sistema elettorale, di due criteri per l'assegnazione dei seggi, richiamando i rischi di un diverso esito nella competizione per l'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale rispetto a quello della competizione nei collegi uninominali.

Il presidente relatore VILLONE osserva che nella legge elettorale tedesca si realizza una coesistenza tra un sistema proporzionale ed un sistema maggioritario di collegio.

A quest'ultimo rilievo il senatore D'ONOFRIO replica osservando che l'esito della competizione elettorale, per l'elezione del parlamento tedesco, è perfettamente proporzionale. Osserva peraltro che il sistema elettorale tedesco, proprio per questa sua caratteristica non risolve, in sé, il problema della governabilità. Problema non risolto dalla proposta contenuta nell'emendamento 1.1000 che si limita a correggere il sistema vigente ampliando la quota proporzionale.

Ribadisce invece l'essenziale importanza annessa dalla sua parte politica all'obiettivo della stabilità degli esecutivi. Quest'ultimo, come anche la garanzia di un'omogeneità nell'esito dei sistemi elettorali delle due Camere, non devono dunque essere considerate condizioni pregiudiziali, ma obiettivi politici che i Gruppi del Polo ritengono essenziali per un'utile prosecuzione del dibattito.

Venendo quindi a considerare la questione del numero e della ridefinizione dei collegi, osserva che il problema muta di segno a seconda degli obiettivi che si intende perseguire nella definizione di una nuova legge

elettorale. In particolare, qualora si decida – come ipotizzato nella proposta della maggioranza – di mantenere il criterio dell’assegnazione di un numero rilevante di seggi con un sistema maggioritario ad un turno, la prevista riduzione del numero dei collegi finisce per incidere sul rapporto rappresentativo che lega le singole forze politiche con le realtà territoriali nonché sui rapporti tra i partiti all’interno di una medesima coalizione. Ciò rappresenta un problema di sicuro rilievo in un sistema non bipartitico quale quello italiano, ma caratterizzato da una molteplicità di formazioni politiche.

Mostra quindi perplessità sulla formulazione dell’articolo 13 della proposta contenuta nell’emendamento 1.1000 che prevede, in assenza di un’espressa manifestazione di voto per il singolo candidato, che il voto per una delle liste si intenda validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.

Il sottosegretario FRANCESCHINI osserva che si tratta di un meccanismo simile a quello oggi previsto dalle leggi per la elezione degli organi rappresentativi degli enti locali e delle regioni.

Il senatore D’ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, rileva che si tratta di fattispecie diverse, ed osserva che l’eventuale previsione dell’obbligo di un voto congiunto – che impedisca di prescegliere un candidato diverso rispetto a quello cui sono collegate le liste votate – potrebbe ridurre il rischio di un’incertezza nell’esito della consultazione elettorale. Reputa comunque necessario, al fine di garantire un esito chiaro alle consultazioni, la previsione di un premio che garantisca la governabilità, attribuendo una quota di seggi aggiuntivi alla coalizione vincente.

A quest’ultimo proposito, il presidente relatore VILLONE osserva che la previsione di un premio si innesterebbe su un sistema che ha già caratteristiche maggioritarie.

Il senatore D’ONOFRIO, riprendendo la sua esposizione, ribadisce di considerare essenziale la soluzione del problema della governabilità, problema non adeguatamente affrontato dalla proposta della maggioranza. Solo allorché verrà raggiunta un’adeguata convergenza su questo obiettivo – che la sua parte politica ritiene ineludibile – il dibattito potrà proseguire utilmente. Quanto alle modalità per assicurarne la realizzazione si può aprire un confronto, varie potendo essere le soluzioni.

Il senatore MARCHETTI rileva, preliminarmente, che la proposta presentata dalla maggioranza è stata elaborata sulla base di un’adeguata considerazione dell’esito dell’ultima consultazione referendaria che ha chiaramente mostrato la non condivisione, da parte degli elettori, di un’ulteriore esaltazione del carattere maggioritario del sistema elettorale. La materia può dunque essere oggi esaminata in modo aperto, senza preclusioni, con l’obiettivo di garantire comunque un adeguato tasso di stabilità

della maggioranza che sostiene il Governo. Tale obiettivo ispira la proposta elaborata dalla maggioranza la quale, mantenendo un impianto sostanzialmente maggioritario, non permette la introduzione di premi che incidano ulteriormente sul meccanismo rappresentativo.

Quanto alla pregiudiziale avanzata dal senatore La Loggia che richiede, per poter proseguire il dibattito, l'impegno della maggioranza ad una modifica della legge sulla *par condicio*, osserva che una modifica della legge elettorale non potrà non riflettersi anche sulla normativa che regola la comunicazione politica. Reputa tuttavia che tale modifica non possa essere considerata in sé una questione pregiudiziale.

Ribadito il carattere aperto della proposta avanzata dalla maggioranza, ricorda che le forze politiche che sostengono il Governo hanno presentato, presso l'altro ramo del Parlamento, una proposta di revisione degli articoli 92 e 94 della Costituzione, proposta che mira, da un lato, ad un rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio e prevede, dall'altro, l'introduzione dell'istituto della sfiducia costruttiva. A quest'ultimo proposito ritiene vi sia coerenza tra tale istituto e la previsione, contenuta nell'emendamento 1.1000, della indicazione sulla scheda elettorale del nome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio. Questa indicazione deve essere infatti intesa, a suo avviso, come una proposta per una prima scelta che il Presidente della Repubblica dovrà operare.

Il presidente VILLONE preannuncia che nella prossima seduta replicherà puntualmente alle molte questioni sollevate dai rappresentanti dell'opposizione che hanno posto problemi, a suo avviso, non eludibili.

Il senatore FISICHELLA chiede quindi chiarimenti in ordine al successivo seguito dell'esame.

Il presidente VILLONE crede che il seguito dell'esame dovrà comunque garantire la possibilità di un ampio confronto tra le varie posizioni emerse nel corso del dibattito nonché consentire la formulazione di nuove proposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 15,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 giugno scorso.

Dopo che il presidente VILLONE ha dato conto di un ulteriore parere formulato dalla 5^a Commissione prende la parola la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO che formula un parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2 di identico contenuto, sull'emendamento 2.3 (nuovo testo) nonché sugli emendamenti 3.3 e 3.1 (nuova formulazione).

Il sottosegretario BRUTTI esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Si passa quindi alle votazioni.

Il senatore STIFFONI dichiara che non parteciperà alle votazioni.

Dopo che il presidente VILLONE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.10 è approvato dalla Commissione.

Ritirati dai proponenti l'emendamento 1.9, e gli emendamenti 1.1 e 1.5 di identico contenuto, la Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 1.9 (nuovo testo), e gli emendamenti 1.1 (nuovo testo) e 1.5 (nuovo testo), di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 1.2 e 1.6 di contenuto identico.

Ritirato dal rappresentante del GOVERNO l'emendamento 1.11, l'emendamento 1.11 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.3 e 1.7 di identico contenuto.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 1.4 e 1.8 di identico contenuto.

La Commissione approva l'articolo 1, come modificato dagli emendamenti accolti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 2.3.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 2.1 e 2.2 di identico contenuto, nonché, con distinta votazione, l'emendamento 2.3 (nuovo testo).

L'articolo 2 come modificato dall'approvazione degli emendamenti posto ai voti, viene approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

I proponenti ritirano gli emendamenti 3.1, 3.2 di identico contenuto nonché gli emendamenti e 3.1 (nuovo testo) e 3.2 (nuovo testo), anch'essi di contenuto identico.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 3.3 e 3.1 (nuova formulazione).

L'articolo 3, come modificato dall'approvazione degli emendamenti, risulta quindi accolto dalla Commissione che, con distinta votazione, approva infine il disegno di legge nel suo complesso.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 15, sarà anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4542**Art. 1.**

Al comma , sostituire le parole: «1.600 milioni» con le seguenti: «3.600 milioni».

1.10

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto ufficio è composto dai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto nonché dal Presidente della provincia di Palermo».

1.9

ROTELLI, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Detto ufficio è composto dai soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto, da integrare con il Presidente della provincia di Palermo».

1.9 (nuovo testo)

ROTELLI, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le seguenti: «lire 6.000 milioni».

1.1

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA Lorenzo, CALVI

1.5 (identico all'em. 1.1)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le seguenti: «lire 5.000 milioni».

1.1 (nuovo testo)

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA Lorenzo, CALVI

1.5 (nuovo testo) (identico all'em. 1.1 nuovo testo) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le stesse finalità la regione Sicilia può destinare fino a 35 miliardi, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.»

1.2 FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA Lorenzo, Calvi

1.6 (*identico all'em. 1.2*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, dalle Amministrazioni pubbliche competenti, ivi compresa la Regione Sicilia e le autonomie locali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

1.11 IL GOVERNO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi 1 e 2, i provvedimenti necessari sono adottati, dalle Amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.»

1.11 (nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «dello Stato», inserire le seguenti: «nonché alle norme sui contratti, sulle forniture e sull'affidamento dei lavori per le opere pubbliche previste».

1.3 FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA Lorenzo, CALVI

1.7 (*identico all'em. 1.3*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «i progetti di recupero dei cantieri culturali della Zisa (ex officine Ducrot) purché conformi allo strumento urbanistico adottato con delibera consiliare 45/97 costituiscono variante al vigente P.R.G.»

1.4 FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA Lorenzo, CALVI

1.8 (*identico all'em. 1.4*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Art. 2.

Al comma 2, dopo le parole: «la spesa», inserire le seguenti: «nel limite massimo di».

2.1 FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA Lorenzo, CALVI

2.2 (*identico all'em. 2.1*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui alla presente legge, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della Convenzione contro il crimine organizzato e i relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata una spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministero della giustizia.

2.3 IL GOVERNO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui alla presente legge, diretti all'analisi, al monitoraggio ed alle attività di formazione strumentali all'attuazione della Convenzione contro il crimine organizzato e i relativi protocolli, nonché connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, è autorizzata una spesa di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002. Il coordinamento di tali interventi è attribuito al Ministro della giustizia.

2.3 (nuovo testo) IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1 e dell'articolo 2, pari a lire 9.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni, per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

3.3

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.000 milioni», con le seguenti: «lire 6.000 milioni».

3.1

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

3.2 (*identico all'em. 3.1*)

LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per 3.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e per 2.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i trasporti e la navigazione».

3.1 (nuovo testo)

FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA LORENZO, CALVI

3.2 (nuovo testo) (*identico all'em. 3.1 nuovo testo*) LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per 2.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e per 3.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i trasporti e la navigazione».

3.1 (nuova formulazione) FIGURELLI, AYALA, PARDINI, DIANA Lorenzo,
CALVI, LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

601^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE*

(3915-B) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta del 20 giugno.

Si passa all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e degli emendamenti presentati, a partire dalla soppressione dell'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, deliberata dall'altro ramo del Parlamento.

Interviene il senatore GRECO, che si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 3 contenuto nel testo già approvato dal Senato.

Il senatore RUSSO esprime perplessità sulla soppressione dell'articolo dal momento che la disposizione colma, a suo avviso, una lacuna,

e agevola la repressione dei reati commessi da cittadini italiani, ovvero da stranieri, in territorio estero. Invita, nondimeno, la Commissione a valutare l'opportunità del ripristino dell'articolo, in considerazione del fatto che, ove ciò avvenisse, il testo dovrebbe ritornare all'esame della Camera, allungando ulteriormente l'*iter* dell'approvazione del disegno di legge.

Posta ai voti, dopo che è stata verificata la sussistenza del numero legale, è approvata la soppressione dell'articolo 3 del testo del disegno di legge approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 3 del disegno di legge - corrispondente all'articolo 4 del testo licenziato dal Senato - come modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, corrispondenti agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo già licenziato da questo ramo del Parlamento, si passa all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo precedente, come modificato dalla Camera, e degli emendamenti ad esso presentati.

Il presidente PINTO dichiara inammissibile l'emendamento 11.3, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il relatore PETTINATO illustra l'emendamento 11.1, da lui presentato, sottolineando che esso, recependo alcune indicazioni emerse in tal senso nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, reca un'elencazione puntuale delle disposizioni in relazione alle quali il Governo è delegato a prevedere la responsabilità delle persone giuridiche e degli altri enti non aventi personalità giuridica in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, dell'incolumità pubblica, dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Interviene il senatore GRECO, che dichiara la propria contrarietà all'emendamento 11.1, in quanto ritiene la materia estranea all'oggetto del disegno di legge.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 11.2 e 11.4, di cui è presentatore, sottolineando che essi perseguono congiuntamente la finalità di assicurare una maggiore protezione del socio minoritario pregiudicato dal depauperamento del patrimonio societario a seguito dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alla commissione dei reati individuati dall'articolo in esame. A tal riguardo rileva in via preliminare di non condividere alcune perplessità di fondo espresse nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati al riguardo della lettera q) dell'articolo, in quanto ritenuta lesiva del principio della *par condicio creditorum*, con particolare riferimento, tra l'altro, ai crediti derivanti da lavoro dipendente.

Fa presente inoltre che la prima parte dell'emendamento 11.2 intende semplicemente puntualizzare che l'azione di recesso può essere esercitata dal socio anche in concorso con l'azione di risarcimento del danno di cui alla successiva lettera s); la seconda parte dell'emendamento intende invece chiarire, in via di interpretazione autentica, che la liquidazione della quota al momento del recesso deve essere fatta in base al suo valore «di mercato». Anche il successivo emendamento 11.4 persegue una finalità di bilanciamento in favore dei soci di minoranza danneggiati dalla comminazione delle sanzioni nei confronti della persona giuridica. Esso, infatti, estende la possibilità di esperire l'azione di risarcimento del danno prevista dalla lettera s) anche nei confronti dell'azionista, del socio o dell'associato alle persone giuridiche o agli enti privi di personalità giuridica, che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente stesso.

Il relatore PETTINATO rileva preliminarmente che l'articolo all'esame introduce nell'ordinamento l'istituto della responsabilità delle persone giuridiche e che tale disposizione rappresenta una rilevante novità sistematica, adottata in adempimento di precise disposizioni contenute nelle Convenzioni oggetto di ratifica e in altri atti internazionali. In questo contesto la previsione della responsabilità delle persone giuridiche anche in relazione ai reati menzionati nell'emendamento 11.1 recepisce anch'essa una serie di indicazioni formulate sul piano internazionale, che appare del tutto inopportuno trascurare in questa sede, considerato altresì che presso l'altro ramo del Parlamento non vi sono state obiezioni sul merito di un'iniziativa in questo senso, ma sono state sollevate perplessità solo circa la genericità della originaria disposizione di delega.

Dichiara poi di concordare in via preliminare con l'intento del senatore Antonino Caruso di introdurre disposizioni per un riequilibrio complessivo della posizione dei soci di minoranza rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e si dichiara pertanto favorevole all'emendamento 11.2; si rimette invece al giudizio della Commissione sull'emendamento 11.4.

Il senatore FASSONE dichiara la propria astensione sull'emendamento 11.1, il cui contenuto ritiene estraneo all'oggetto del disegno di legge.

Posto ai voti l'emendamento 11.1, è respinto.

Interviene il senatore RUSSO il quale, alla luce della reiezione dell'emendamento 11.1 del relatore, rivolge al senatore Caruso l'invito a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 11.2, in relazione alla necessità di accelerare al massimo l'iter di approvazione del disegno di legge.

Nell'ipotesi in cui il senatore Antonino Caruso intendesse mantenere tale emendamento, propone di riformulare la prima parte dello stesso – che propone l'inserimento, nella lettera q) dell'articolo 11, delle parole: «ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)» dopo le parole: «con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere» – spostando tale parte dopo le parole: «modalità di liquidazione della quota posseduta». Esprime, invece, forti perplessità sul mantenimento della seconda parte dell'emendamento, che prevede l'inserimento, nella medesima lettera q), delle parole: «di mercato» dopo le parole: «sia fatta in base al suo valore».

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 11.2 accogliendo il primo dei suggerimenti avanzati dal senatore Russo e riformulandolo nell'emendamento 11.2 (Nuovo testo). Sottolinea poi l'estrema delicatezza della materia sulla quale incidono le proposte emendative da lui presentate, osservando come il tema della tutela del socio di minoranza – che si trova a dover subire le conseguenze di decisioni assunte da altri soci che egli non è in grado di condizionare – risultava del tutto trascurato nell'impostazione di partenza della disposizione di delega in esame. Si tratta, come appare evidente, di una problematica di notevole importanza rispetto alla quale un intervento che riequilibri, sebbene su un altro versante, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è, a suo avviso, opportuno. Da questo punto di vista ritiene però di maggior rilievo la proposta contenuta nell'emendamento 11.4 e pertanto, anche al fine di poter meglio valutare se accogliere l'invito al ritiro rivoltagli dal senatore Russo circa l'emendamento 11.2, considererebbe preferibile che venisse anteposta alla votazione di quest'ultimo quella dell'emendamento 11.4.

Il presidente PINTO, non facendosi osservazioni in senso contrario, dispone che la votazione dell'emendamento 11.4 sia anteposta alla votazione dell'emendamento 11. 2 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 11.4.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO dispone poi che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 11.2 (Nuovo testo) nel senso di porre prima in votazione la parte fino alle parole «ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)» e, quindi, la restante parte dell'emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono approvati la prima e la seconda parte dell'emendamento 11.2 (Nuovo testo), nonché l'emendamento nel suo complesso.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 11 come emendato.

Il PRESIDENTE avverte che non sono state apportate modificazioni agli articoli 12 e 13 del disegno di legge, corrispondenti agli articoli 13 e 14 del testo approvato dal Senato.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 14 e 15 – corrispondenti agli articoli 15 e 16 del testo licenziato dal Senato – nella formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Non essendo stato modificato l'articolo 16 – corrispondente all'articolo 17 del testo licenziato dal Senato – la Commissione conferisce infine mandato al relatore PETTINATO a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate e ad effettuare gli interventi di coordinamento formale che si renderanno eventualmente necessari, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3915-B**Art. 11.**

Dopo la lettera a), inserire le seguenti:

a-bis) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;

a-ter) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;

a-quater) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 94/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli inquinanti industriali), dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla legge 31 dicembre 1992, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle

direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti), dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni; dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento), e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

11.1

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: «con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere» inserire le altre: «, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)» e dopo le parole: «sia fatta in base al suo valore» inserire le altre: «di mercato».

11.2

CARUSO Antonino

Al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: «con particolare modalità di liquidazione della quota posseduta» inserire le altre: «, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)» e dopo le parole: «sia fatta in base al suo valore» inserire le altre: «di mercato».

11.2 (Nuovo testo)

CARUSO Antonino

Al comma 1, alla lettera r), dopo la parola «prevedere» inserire le altre: «, nell'ipotesi di cui alla lettera q),» e sostituire le parole: «un ventesimo» e «un quarantesimo» rispettivamente con le altre: «un quarantesimo» e «un ottantesimo».

11.3

CARUSO Antonino

Al comma 1, dopo la lettera s), inserire la seguente:

s-bis). Prevedere che le disposizioni di cui alla lettera s) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente».

11.4

CARUSO Antonino

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

234^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*La seduta inizia alle ore 20,10.**IN SEDE REFERENTE*

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace.

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà preliminarmente conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione Bilancio.

Riferisce quindi il relatore NIEDDU precisando preliminarmente che il provvedimento reca disposizioni volte: a) ad assicurare il proseguimento della partecipazione italiana alle missioni internazionali in svolgimento nei territori della ex-Jugoslavia, in Kosovo, in Albania e ad Hebron; b) alla realizzazione di opere ed acquisizione di apparati tecnici per gli aeroporti di Dakovica e Pristina; c) alla costruzione di nuclei alloggiativi per il personale impegnato nell'area dei Balcani; d) a chiarire, superando dubbi interpretativi, che il possibile richiamo in servizio, su base volontaria, del personale militare in congedo, consente il loro impiego anche all'estero; e) a consentire al personale civile e militare operante in missioni all'estero di utilizzare i sistemi di comunicazione di servizio, fintanto che non sia reso disponibile il collegamento telefonico ad uso privato.

Ciò premesso, rileva che il provvedimento rappresenta una conferma dell'impegno assunto dall'Italia di contribuire alla gestione delle crisi, particolarmente nell'area dei Balcani, la cui instabilità mette in gioco gli interessi nazionali. In secondo luogo, sottolinea che la scelta di impegno non è episodica. A tale proposito ricorda che il Parlamento, nell'autorizzare la partecipazione militare dell'Italia alle missioni internazionali di pace, ha consapevolmente considerato le rilevanti implicazioni che da tale scelta derivano sul piano economico e di adeguamento dello strumento militare

oltreché per la politica estera del Paese, nell'immediato e per il futuro. Infatti il non occasionale bensì continuativo impegno militare italiano, in ambito ONU, UEO e NATO, determina un accresciuto peso specifico del Paese in campo europeo ed internazionale, che comporta insieme a nuove responsabilità anche maggiori opportunità di tutela degli interessi strategici del paese.

Dunque l'Italia, che vuole irrobustire la sua presenza internazionale, coerentemente si assume le responsabilità conseguenti. Da questo nuovo impianto delle linee di politica estera e di difesa consegue la necessità di accelerare la progressiva riforma dello strumento militare, ormai definita ed in corso, così da sostanziare adeguatamente il nostro apporto alla difesa comune nell'ambito dell'alleanza atlantica.

Procede poi alla illustrazione dell'articolato. Con l'articolo 1, comma 1, si proroga al 31 dicembre 2000, la partecipazione alle operazioni in Macedonia, Kosovo, Albania, nei territori ex-Jugoslavia e ad Hebron. Il personale complessivamente impegnato all'estero è di 9477 uomini, dei quali 5.300 dell'Esercito, 365 dell'Arma dei Carabinieri e 6 della Guardia di finanza in ambito NATO nei Balcani (Kosovo, Fyrom ed Albania); 950 dell'Esercito quale incremento della componente di Comando italiano KFOR; 457 dell'Aeronautica per gli aeroporti di Dakovica e Pristina, 1340 dell'Esercito in ambito SFOR nella ex-Jugoslavia; 346 dell'Arma dei Carabinieri quale forza di polizia specializzata (MSU) e 23 a Brcko in ambito IPTF. Altresì sono impegnati 519 uomini della Marina in Kosovo e Albania e 17 della Guardia di finanza nell'operazione MAPE in Albania e 130 dell'Aeronautica, sempre in Albania. Il contingente dei Carabinieri nei territori occupati di Hebron è di 24 persone.

Con il comma 4 dell'articolo 1 si autorizza il ministero della Difesa, in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, ad acquisti e lavori in economia entro il limite massimo di 40 miliardi, per opere e strumentazioni tecniche negli aeroporti di Dakovica e Pristina e per nuclei alloggiativi destinati al personale.

Con l'articolo 2 si prevede la possibilità di richiamare, a tempo determinato, su base volontaria, il personale in congedo ai fini del completamento degli organici necessari alle missioni richiamate. Con il comma 2 dell'articolo 2 si disciplina il trattamento economico di questo personale. Con il comma 3 dell'articolo 2 si richiamano le fattispecie che consentono la cessazione anticipata del richiamo a tempo determinato del menzionato personale.

Con l'articolo 3 si dispone che, qualora non siano disponibili utenze telefoniche di uso privato, il personale all'estero, civile e militare, potrà utilizzare gratuitamente le linee di servizio, nei limiti posti dalle esigenze operative.

L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria, valutata complessivamente in 555 miliardi da rinvenire nel fondo di riserva per le spese impreviste dell'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PELLICINI concorda sull'esigenza di prorogare le missioni ricordate dal relatore. La presenza italiana è ormai organica nel Mediterraneo allargato, ma bisogna introdurre una visione organica, quale il Governo non è riuscito ancora a dare; altresì, è necessario favorire l'ammodernamento dei mezzi a disposizione dei militari. Si esprime infine a favore di un testo unico che disciplini organicamente le missioni all'estero.

Il senatore MANCA ribadisce che il Governo è costantemente sordo verso le esigenze segnalate dall'opposizione per un testo unico organico; confessa altresì di essere costretto a ripetere quanto più volte da lui sostenuto nel corso della legislatura per provvedimenti analoghi. Ricorda infatti che i turni di permanenza dei militari sono particolarmente onerosi e che i livelli di retribuzione non sono paragonabili rispetto a quelli dei colleghi delle altre nazioni. Non basta la parata del 4 giugno, ma necessita un impegno diuturno di sostegno concreto verso le Forze armate. Non sono poi da sottovalutare i disagi anche in Italia, che ricadono parimenti sulle famiglie e non solo durante le permanenze all'estero.

Il senatore GUBERT rileva che nelle premesse del decreto manca la menzione dei mandati internazionali che costituiscono il presupposto di tali proroghe. Del pari, non si comprendono le ragioni del perché l'ulteriore proroga sia stata disposta sino al 31 dicembre e non sino ad altra data. Nota poi la previsione di un'unica scadenza per tutte le missioni, pur tra loro così diverse. Osserva all'articolo 1 che si continua a definire indennità di missione quello che è invece un compenso straordinario: il reiterarsi di tale errore, più volte da lui in passato segnalato, espone al rischio di una manipolazione dell'istituto del compenso straordinario. Si mostra, poi perplesso sulle deroghe alla normativa sulla contabilità dello Stato. Chiede infine al relatore chiarimenti sugli interventi negli aeroporti di Pristina e Dakovica. E da ultimo rileva con riferimento all'articolo 3, l'assenza di un limite al ricorso da parte del personale militare e civile alle utenze telefoniche a titolo gratuito.

Il senatore PETRUCCI preannuncia a nome del Gruppo dei democratici di sinistra il voto favorevole: il provvedimento in titolo, infatti, testimonia l'apprezzamento per il lavoro, oscuro ma prezioso, dei contingenti italiani all'estero. Rammenta di essersi recato con il Presidente Di Benedetto la scorsa domenica a Pristina in occasione del subentro del 152° reggimento della Brigata Sassari al 9° reggimento Alpini nell'ambito della Brigata Multinazionale Ovest. Rileva esser stato positivo l'impatto di quei reparti con la realtà del luogo e parimenti positiva l'impressione del livello di coinvolgimento nel contribuire a risolvere i problemi di quelle popolazioni. Precisa altresì che l'aeroporto di Pristina passerà dal 1° luglio ad una gestione a guida italiana. Chiarisce inoltre al collega Gu-

bert che l'aeroporto di Dakovica serve anche per altre regioni dei Balcani che vedono coinvolto personale militare italiano. La presenza italiana non è simbolica e il personale colà impiegato è molto motivato.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore NIEDDU ricordando che mai forte come in questa legislatura è stato l'impegno del Parlamento per riammodernare lo strumento militare. La struttura militare merita profondo apprezzamento per ciò che è stato in grado di fare e parimenti lo merita il Parlamento che ha messo in condizione la struttura di ben funzionare nello scacchiere internazionale. Precisa che si sta operando nel senso di una giusta omologazione delle retribuzioni fra le varie missioni. Specifica, da ultimo che il comma 4 è riferito ai soli contingenti nazionali.

Il PRESIDENTE propone di fissare per giovedì 29 giugno 2000, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 21.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

268^a seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA***(4336) Misure in materia fiscale**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater*, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il presidente COVIELLO fa presente che si tratta del provvedimento collegato in materia fiscale all'esame dell'Assemblea, che deve essere esaminato sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità delle disposizioni al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente e dalla risoluzione approvativa del Documento di Programmazione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quater* del Regolamento. Per quanto di competenza, in relazione alla copertura finanziaria, occorre valutare se la nuova formulazione dell'articolo 1, contenente disposizioni antielusive sulle società con sede all'estero, garantisce la decorrenza delle maggiori entrate dall'esercizio 2001: al riguardo, ricorda che una quota di tali entrate risulta utilizzata per la copertura del complesso del provvedimento per un importo pari a 10 miliardi nel 2001. Sottolinea, altresì, che l'onere indicato per l'anno 2002 nell'articolo 81, comma 1, deve intendersi permanente.

Per quanto riguarda la conformità delle disposizioni all'oggetto del provvedimento, occorre valutare se gli articoli 68 (concernente la cumulabilità dei compensi dovuti ai componenti delle Commissioni tributarie), 69

(sulla destinazione di risorse finalizzate alla assunzione di personale e non utilizzate), 70 (concernente i corsi di riqualificazione per il personale dipendente dagli uffici finanziari) e 77, comma 1 (che prevede l'erogazione di un contributo per l'acquisto di autoambulanze), possano essere riconducibili al contenuto proprio del provvedimento.

Il sottosegretario MORGANDO, nel concordare con i rilievi del relatore sulla copertura del provvedimento, fa presente che la riformulazione dell'articolo 1 comporta una diversa modulazione delle entrate a decorrere dal 2002; ne consegue che, tenuto conto del complesso degli oneri del provvedimento e delle risorse di copertura già attivate, occorre individuare ulteriori risorse per un importo pari a 10 miliardi per il 2001 o, in alternativa, ridurre gli oneri introdotti; precisa, peraltro, che ad avviso del Governo sarebbe preferibile la riduzione – nella misura necessaria – delle agevolazioni previste.

In relazione ai rilievi di omogeneità, sottolinea la conformità all'oggetto del provvedimento degli articoli 68, 69 e 70. Si sofferma quindi sull'articolo 77, evidenziando che esso interviene in un settore rispetto al quale non appare possibile prevedere meccanismi agevolativi dal lato delle entrate: la volontà di incentivare fiscalmente tali operazioni implica quindi il ricorso a forme di contributi alle spese.

Il senatore FERRANTE, nell'evidenziare che la valutazione dell'omogeneità dovrebbe essere riferita alle motivazioni di ciascuna disposizione, assumendo quale parametro di riferimento l'attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione, sottolinea che gli articoli 68, 69 e 70, nel prevedere disposizioni relative al funzionamento della amministrazione finanziaria, risultano finalizzati ad una efficace acquisizione delle entrate e quindi riconducibili a sostanziale coerenza con le finalità indicate dal Documento di programmazione; analogamente, in relazione all'articolo 77, richiama le osservazioni del rappresentante del Tesoro, sottolineando l'omogeneità del contenuto.

Il senatore MORO, nell'esprimere avviso contrario sugli articoli 68, 69, 70 e 77, rimarca l'estraneità del loro contenuto rispetto alle indicazioni del Documento di programmazione.

Il presidente COVIELLO ricorda che la Commissione bilancio è chiamata ad una rigorosa valutazione della coerenza e dell'omogeneità del contenuto dei disegni di legge collegati in base alle recenti modifiche regolamentari; al fine di approfondire le questioni emerse, propone, quindi, di rinviare l'espressione del parere.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28
GIUGNO E DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO*

Il presidente COVIELLO avverte che l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 28 giugno e giovedì 29 giugno è integrato con l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4336-A.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

431^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per i beni e le attività culturali Carli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BISCARDI rivolge un indirizzo di benvenuto al senatore Danzi, che entra a far parte della Commissione per il Gruppo del Centro Cristiano Democratico, in sostituzione del senatore Ronconi, divenuto membro del Consiglio regionale dell'Umbria nell'ultima tornata elettorale amministrativa. A nome della Commissione, gli rivolge quindi vivi auguri di un proficuo lavoro.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CARLI risponde all'interrogazione n. 3-03637 del senatore Carpinelli, sull'apposizione di un vincolo da parte del Ministero per i beni e le attività culturali sull'area, situata nel comune di Castel Giorgio in provincia di Terni, nella quale la società Roma Vetus aveva progettato di realizzare un parco tematico, relativo a Roma antica, e sulla conseguente rinuncia da parte della società a portare a termine il progetto. Al riguardo, precisa che – anche ad avviso della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Perugia, appositamente interpellata – l'apposizione del vincolo non determina, di per sé, la paralisi ur-

banistica ed edilizia paventata dall'interrogante: al contrario, il vincolo dà la possibilità di valutare la compatibilità di eventuali interventi con le caratteristiche del territorio circostante e di graduare l'azione di tutela senza escludere *a priori* la possibilità di edificazione. Il vincolo non deve pertanto essere interpretato in senso strumentale, finalizzato ad inibire la realizzazione del parco tematico, e la rinuncia della società Roma Vetus non può essere posta in diretta correlazione con l'apposizione del vincolo stesso. Per le suesposte motivazioni, il Sottosegretario conferma che il Ministero, udita la Sovrintendenza e l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, intende mantenere il vincolo e ricorda che sono attualmente pendenti due ricorsi sulla questione (con uno dei quali era stata chiesta la sospensiva del vincolo, negata dall'autorità giurisdizionale il 30 giugno 1999), dei quali occorrerà attendere l'esito.

Il senatore CARPINELLI si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, confermando che la rinuncia da parte della società Roma Vetus a realizzare il progetto non è certo diretta conseguenza dell'apposizione del vincolo, di cui tuttavia non sono state fornite le motivazioni tecniche e sostanziali. Egli lamenta dunque il carattere meramente burocratico della risposta, fortemente indicativa – a suo giudizio – dell'incapacità del Ministero a gestire il territorio e a governare i processi produttivi. Il vincolo testimonia infatti un'evidente frattura nel rapporto fra collettività, istituzioni locali e Governo centrale, nonché la sordità di quest'ultimo rispetto alle esigenze vitali delle comunità locali. Nell'osservare che l'apposizione di tale vincolo giustificerebbe, a parità di condizioni, un vincolo generalizzato su tutta la regione, ribadisce il proprio impegno a tutela delle esigenze produttive dell'area interessata anche e soprattutto attraverso la via giurisdizionale.

Il sottosegretario CARLI risponde quindi all'interrogazione n. 3-03654 del senatore Sella di Montelucente, sulla concessione in prestito ad altre mostre di alcune opere d'arte esposte alla Galleria Borghese di Roma in concomitanza con l'anno giubilare. Al riguardo, precisa che – per quanto riguarda la concessione di alcune opere di Caravaggio per una mostra in Spagna – si tratta di una manifestazione realizzata sulla base di un accordo culturale fra i due paesi, in cambio della quale sono state presentate a Roma le mostre di El Greco (nel 1999) e, più recentemente, di Goya. Quanto al successivo trasferimento di dette opere alla mostra sul Caravaggio a Bergamo, fa presente che tale esposizione (ivi localizzata stante l'origine bergamasca dell'artista) è orientata ad evidenziare la componente lombarda del suo linguaggio pittorico. Il comitato scientifico della mostra è d'altronde di tale qualità da assicurare la rilevanza della manifestazione e non va dimenticato che due delle opere prestate sono state restaurate a spese degli organizzatori.

Per quel che riguarda le altre opere citate nell'interrogazione, il Sottosegretario osserva che due di esse sono presenti nella mostra «L'idea del bello» in corso a Roma, che rappresenta l'evento giubilare curato dal Mi-

nistero e tale da consentire la fruizione pubblica delle opere in un contesto di straordinario rilievo; un'altra, quella del Correggio, è stata prestata al museo di Capo di Monte in corrispettivo di un'altra opera, anch'essa esposta alla mostra «L'idea del bello». Tutti i suddetti spostamenti, conclude il Sottosegretario, sono stati peraltro autorizzati sulla base dei pareri positivi degli uffici ministeriali competenti.

Il senatore SELLA di MONTELUCE si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, che testimonia, a suo giudizio, l'assoluta mancanza di una strategia ministeriale relativa alla concessione in prestito delle opere d'arte. Nella sostanza, la risposta fornita dal Sottosegretario conferma infatti che un numero elevato di opere d'arte è stato prestato a mostre occasionali, sulla base del parere positivo degli esperti di settore, ma pur sempre al di fuori di precise linee guida fissate a livello centrale. Al contrario, il Ministero dovrebbe a suo giudizio fissare preventivamente i criteri per la concessione in prestito delle opere d'arte, considerando in particolare l'opportunità di evitare il prestito concomitante di opere simili, nonché l'esigenza di assicurare idonee modalità di conservazione.

Anche per quanto riguarda la forma, egli manifesta la sua più totale insoddisfazione, atteso che l'interrogazione è stata presentata all'inizio di aprile e, da allora, ha più volte sollecitato un intervento del Ministro senza purtroppo ricevere alcuna risposta, né possibilità di interlocuzione almeno telefonica. Ciò dimostra – stigmatizza con vibrato rammarico – la totale mancanza di rispetto da parte del Ministero (ed in particolare degli uffici di Gabinetto) nei confronti delle istituzioni parlamentari, nonostante il loro pieno carattere rappresentativo.

Il presidente OSSICINI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Prima di passare allo svolgimento di quelle di competenza del Ministero della pubblica istruzione, rivolge a sua volta un personale indirizzo di saluto al senatore Danzi, che entra a far parte della Commissione, ricordando la comune elezione in Basilicata e il lavoro svolto da entrambi nell'interesse di tale regione.

Il sottosegretario Carla ROCCHI risponde all'interrogazione n. 3-03680 del senatore Michele De Luca, sull'integrazione scolastica degli alunni disabili. Ella osserva preliminarmente che la piena integrazione degli alunni disabili nelle scuole è da tempo una delle finalità primarie dell'Amministrazione scolastica che, ove reali necessità lo hanno richiesto, ha sempre attivato posti in deroga rispetto alle previsioni di organico. Ella fornisce altresì dati analitici sul numero di allievi disabili iscritti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per il corrente anno scolastico, nonché sulla relativa attivazione dei posti di sostegno, con particolare riferimento alla provincia di Parma, dove per 597 alunni in situazione di *handicap*, sono stati attivati 308 posti di sostegno (a fronte dei 265 in un primo tempo ipotizzati), assegnati sulla base delle domande presentate e

dopo una attenta analisi della documentazione trasmessa. Il provveditore agli studi competente ha peraltro fatto notare – comunica il Sottosegretario – che, in alcuni casi, l’assegnazione di un elevato numero di ore di sostegno è stata di ostacolo all’acquisizione dell’autonomia da parte dell’allunno in condizioni di *handicap* e che, nella provincia, sono stati comunque organizzati specifici momenti di formazione sull’argomento, è stato riservato il 10 per cento del fondo per la sperimentazione dell’autonomia al finanziamento di progetti sulla prevenzione e il recupero del disagio e dell’insuccesso (fra cui rientrano le situazioni di *handicap*) ed è stata avviata un’ampia sperimentazione dell’autonomia che consente significative possibilità di insegnamento individualizzato. Il provveditore ha comunque confermato il proprio impegno a tenere nella massima considerazione le esigenze degli allievi disabili.

Il senatore Michele DE LUCA si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando peraltro una maggiore pubblicità degli interventi disposti dall’Amministrazione scolastica, al fine di rendere maggiormente edotti gli utenti dei servizi offerti.

Il sottosegretario Carla ROCCHI risponde poi all’interrogazione n. 3-03682 del senatore Biscardi, sulla formazione delle graduatorie permanenti per il personale docente e sulla connessa possibilità di riconoscere un adeguato incentivo economico al personale all’uopo incaricato, ricordando che lo stesso ministro De Mauro – nelle dichiarazioni programmatiche rese alle competenti Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento – ha riconosciuto che il processo di riforma in atto nella scuola continua a comportare un rilevante impegno non solo per il personale della scuola ma anche per quello dell’Amministrazione scolastica. Stante l’ormai prossimo avvio dell’autonomia (1° settembre 2000), nonostante le già gravose condizioni di lavoro dell’Amministrazione, il personale dei provveditorati dovrà infatti procedere – nei prossimi mesi estivi – anche alla redazione delle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999. A tal fine, con decreto ministeriale n. 157 dell’8 giugno scorso, il Ministro ha costituito uno specifico gruppo di lavoro per l’avvio del prossimo anno scolastico con il compito, fra l’altro, di verificare lo stato di avanzamento delle procedure per la redazione delle graduatorie e di individuare eventuali situazioni critiche. Nell’ambito di tali competenze, il gruppo di lavoro sta ipotizzando la costituzione di nuclei operativi per la formazione delle graduatorie, al cui personale potrebbe essere riconosciuta una indennità economica. In tale ottica, il Ministro ha peraltro chiesto al Ministero del tesoro una maggiore assegnazione di fondi per lavoro straordinario, onde poter far fronte agli eccezionali impegni derivanti da tali adempimenti.

Il senatore BISCARDI si dichiara soddisfatto per la consapevolezza dimostrata dal Ministero di dover assicurare incentivazioni di carattere economico al personale chiamato a svolgere un carico di lavoro straordi-

nario. Raccomanda tuttavia che il gruppo di lavoro concluda rapidamente la propria attività, considerato che le graduatorie dovranno essere ultimate entro la fine di agosto per consentire un ordinato e tempestivo avvio del prossimo anno scolastico come è negli auspici, più volte dichiarati, dello stesso ministro De Mauro.

Il sottosegretario Carla ROCCHI risponde indi all'interrogazione n. 3-03720 del senatore Asciutti, sulla denuncia di organi di stampa in merito alla bocciatura di alcuni studenti presso un istituto professionale del Sannio, di cui è stata ventilata la connessione con l'altrimenti inevitabile soppressione di una prima classe a causa dell'esiguo numero di iscrizioni. Al riguardo, ella informa che il Ministero, non appena reso edotto della vicenda, ha disposto una indagine ispettiva: dagli accertamenti effettuati, è risultato che il provveditore non aveva inteso denunciare alcuna specifica situazione patologica, ma solo richiamare l'attenzione su una problematica molto avvertita e annualmente ricorrente, scoraggiando il mantenimento intatto degli organici pur in presenza di esigue consistenze di alunni; ciò, stanti le scarse possibilità a lui rimesse di concedere deroghe al limite previsto di 20 alunni per classe.

Quanto al fatto specifico, l'indagine ha accertato che l'intervento del provveditore si basava sulla previsione, svolta dal capo dell'istituto in questione, della bocciatura di otto alunni, ma non su adempimenti già posti in essere; ne è prova il fatto che gli scrutini si sono svolti successivamente, alla presenza dello stesso ispettore incaricato delle indagini che ne ha testimoniato la massima regolarità. La previsione di bocciatura scaturiva d'altronde dall'assoluta mancanza di elementi di valutazione concernenti gli alunni in questione, dovuta all'eccessivo numero di assenze. Né va dimenticato, prosegue il Sottosegretario, che i capi di istituto – pur facendo parte integrante dei consigli di classe – non possono condizionarne gli esiti, in quanto le delibere di promozione o di bocciatura sono adottate a maggioranza, sulla base delle proposte dei singoli docenti.

Il Sottosegretario esclude conclusivamente l'esistenza di situazioni che possano legittimare le preoccupazioni espresse dall'interrogante.

Il senatore ASCIUTTI si dichiara insoddisfatto della risposta che, a suo giudizio, non fugge i dubbi sulla correttezza dei comportamenti citati. Pur prendendo atto dell'assenza di sufficienti elementi di valutazione degli alunni bocciati, resta infatti assai discutibile la carenza di iniziative atte a rimuovere le cause delle assenze stesse, su cui il Governo è stato al contrario elusivo.

Il sottosegretario Carla ROCCHI risponde infine all'interrogazione n. 3-03726 del senatore Asciutti, sulla formazione delle graduatorie permanenti del personale docente e, in particolare, sulla collocazione – nell'ambito delle medesime – del personale docente precario proveniente dagli istituti non statali. Nel ricordare che la legge n. 124 del 1999 ha consentito per la prima volta al personale con servizio nelle scuole non

statali di partecipare (insieme al personale precario della scuola statale) ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, ella precisa che il regolamento sulle graduatorie (adottato con decreto ministeriale in data 27 marzo 2000) ha dovuto tenere conto, oltre che delle disposizioni di legge, degli indirizzi contenuti in alcuni ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge poi divenuto la legge n. 124. Da una parte, la legge prevede infatti (all'articolo 2, comma 1, lettera a)) che le graduatorie siano integrate con l'inclusione, in primo luogo, dei docenti in possesso (secondo la giurisprudenza, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria) dei requisiti richiesti dalla previgente normativa per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli (idoneità o abilitazione all'insegnamento e 360 giorni di servizio nelle scuole statali nell'ultimo triennio). Dall'altra, un ordine del giorno accolto dal Governo alla Camera dei deputati impegna invece a riconoscere una precedenza a coloro che erano già in possesso dei suddetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge n. 124 in quanto, se non fosse intervenuta tale legge, avrebbero potuto partecipare al concorso per soli titoli per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 1999-2001.

Pertanto, il regolamento (all'articolo 2, comma 4) ha ripartito detto personale in due scaglioni e, ai sensi del successivo decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, nella II fascia sono inseriti coloro che erano in possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore della legge n. 124, mentre nella III fascia sono inseriti coloro che li abbiano maturati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria.

Quanto poi alla lamentata discriminazione fra il personale con servizio nella scuola statale e quello con servizio nella scuola non statale, il Sottosegretario sottolinea le differenze nelle procedure di reclutamento, osservando che nella scuola statale vige il principio della selezione, mentre nella scuola non statale il reclutamento avviene secondo criteri discrezionali. Ella ricorda altresì un altro ordine del giorno, accolto dal Governo in Senato, che prevede la valutazione del servizio secondo gli stessi criteri già adottati per il concorso per soli titoli.

Con riferimento infine alla ipotizzata discriminazione fra il personale insegnante e il personale ATA (per il quale non è stata contemplata una IV fascia), fa presente che per quest'ultimo personale la II fascia corrisponde alla II e III fascia del personale docente (atteso che l'indizione del concorso per soli titoli non ha subito alcuno slittamento e la formazione delle graduatorie permanenti coincide con la data in cui si sarebbero dovute aggiornare le graduatorie del concorso per soli titoli se non fosse intervenuta la legge n. 124), mentre la III fascia corrisponde alla IV fascia del personale docente.

Il senatore ASCIUTTI si dichiara totalmente insoddisfatto, stigmatizzando la pervicacia del Governo nel penalizzare gli insegnanti provenienti dalla scuola non statale, che ha peraltro rappresentato l'unico sbocco pro-

fessionale possibile per i laureati a partire dal 1994 (data dell'ultimo concorso per accedere all'insegnamento nella scuola statale).

Egli si compiace poi per il rispetto assicurato agli ordini del giorno accolti dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento, benchè certo altrettanto non si possa dire di tutti gli atti di indirizzo fatti propri dai rappresentanti dell'Esecutivo nei dibattiti parlamentari. Ciò non giustifica peraltro, a suo giudizio, la discriminazione operata attraverso il dimezzamento del punteggio riconosciuto agli insegnanti delle scuole non statali, tanto più in quanto collocati in una fascia a parte.

Egli lamenta infine la concatenazione di atti di normazione secondaria, secondo un meccanismo di «scatole cinesi» che di fatto esautora il potere legislativo del Parlamento.

Il PRESIDENTE comunica che, d'intesa con gli interroganti, l'interrogazione n. 3-03711 sarà svolta in un'altra seduta. Dichiarata quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(4584) MARTELLI ed altri. – *Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano*

(Esame e rinvio)

Il presidente OSSICINI osserva preliminarmente come il cosiddetto «progetto Genoma» costituisca una fondamentale tappa della ricerca scientifica, tale da investire il destino dell'umanità. Ricorda altresì come il contributo italiano a tale progetto sia stato rilevante e tempestivo: ne è riprova la relazione che, sotto la sua Presidenza, redasse (il 18 marzo 1994) il Comitato nazionale per la bioetica, il quale annoverava tra i propri componenti la professoressa Levi Montalcini ed al quale prestò collaborazione anche il professor Dulbecco. Se la successiva fase dell'attuazione della mappatura fu allora posposta per ragioni di natura economica, pure è da rimarcare la qualità dell'impegno profuso in quell'occasione, riguardo sia il genoma sia la terapia genica.

Oggi, con la collaborazione di molti, la mappatura del genoma è stata si può dire completata, conseguendo uno straordinario risultato scientifico, che tuttavia pone interrogativi ampi e di estrema delicatezza circa gli usi che ne possano conseguire. Per questo riguardo, l'istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano, quale prefigurata dal disegno di legge in titolo – ch'egli ha con meditata convinzione sottoscritto – rappresenta una soluzione di particolare importanza, posta la complessità delle implicazioni insite in una scoperta che investe l'intero orizzonte conoscitivo umano. Per dare un netto segnale, che facesse percepire la forte, immediata attenzione del Parlamento italiano verso l'evoluzione scientifica in corso, egli ha pertanto sollecitato il pronto avvio dell'esame del disegno di legge, proprio all'indomani della dichiarazione congiunta del

Presidente degli Stati Uniti e del Primo Ministro britannico circa l'avvenuto sequenziamento del genoma umano.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore NAVA, rilevando come il «progetto Genoma» introduca nell'orizzonte culturale e civile dell'umanità sollecitazioni mai prima esperite, anche tormentose. Ne discendono motivazioni forti perché il Parlamento si volga a dare risposta allo smisurato intrico di problemi sollevati dal progresso scientifico, secondo una riflessione bioetica che si rivolga alla coscienza civile del Paese. L'obiettivo deve essere – egli ritiene – il riannodarsi di genetica e bioetica su una trama di finalità condivise, che presiedano a una idonea regolamentazione delle future applicazioni.

L'ampio numero di senatori che hanno sottoscritto il disegno di legge in commento già ne attesta l'importanza ed urgenza, in un contesto storico in cui risulta oltremodo spedito, a tratti impetuoso, l'avanzamento della ricerca, sì da sopravanzare gli essenziali riferimenti spirituali, versanti di contro in una condizione di incertezza. Dalle prime pubbliche indicazioni del professor Dulbecco (alla metà degli anni Ottanta) al recente annuncio dell'avvenuta effettuazione della mappatura del genoma, accompagnata dalla dichiarazione congiunta da parte del presidente Clinton e del primo ministro Blair, sono state bruciate tappe fondamentali con rapidità impressionante. Di qui l'esigenza ed urgenza di un'Autorità garante, in grado di orientare e decidere affinché questi eventi abbiano un impatto positivo sul destino dell'uomo, nel momento in cui il progresso scientifico e tecnologico, se non sovverte, certo investe in modo dirompente *ethos* e consuetudine, struttura del sapere e del fare nonché i riferimenti etici fondanti dell'umanità, che finisce – come la relazione del Comitato di bioetica, presieduto dal professor Ossicini, limpidamente avvertiva – per risultare priva di un principio di universalizzazione e di prescrizione etica cui rifarsi valido per tutto il genere umano. Innanzi a questa condizione di incertezza ed oblio, spontaneo sorge l'interrogativo, e con esso lo smarrimento, su cosa si possa e debba fare. In tale orizzonte problematico si iscrive, inoltre, un interrogativo teologico attinente al problema della predestinazione, nel momento in cui, come proprio il Presidente degli Stati Uniti ha avuto modo di dichiarare, l'uomo si accinge ad apprendere il linguaggio con cui Dio creò la vita.

Si apre così – egli sottolinea – una condizione traumatica, per l'incalzante procedere della tecnologia a fronte dei tempi lenti della comprensione dei valori. Le acquisizioni scientifiche relative al genoma investono infatti la materia vivente, il processo evolutivo dell'uomo e la natura stessa della mente. Se può essere da un lato rassicurante la dichiarazione del direttore della *Celera Genomics*, secondo cui, in base alle rilevazioni effettuate, le razze geneticamente non esistono, per altro verso, proprio relativo all'eugenetica, si destano interrogativi anche angosciosi, accompagnati dagli spettri di un passato non lontano. Di qui, ancora una volta, l'esigenza di un'Autorità garante, da approntare in tempi rapidi. Correlativamente, esprime l'auspicio che la Convenzione del 1997 per i diritti del-

l'uomo innanzi alle applicazioni mediche e biologiche sia recepita nell'ordinamento italiano, onde fornire un alto riferimento culturale e giuridico, che assicuri la massima autorevolezza al nuovo organismo che si intende realizzare. Questo, nel convincimento che sia la comunità libera delle coscienze umane a dover tracciare il percorso nella storia del Terzo Millennio.

Il presidente OSSICINI fa presente l'opportunità che il relatore vagli in quale misura il provvedimento in esame debba essere corredato di disposizioni di copertura finanziaria, di cui esso risulta, nella stesura attuale, sprovvisto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

375^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA**(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale**

(Parere su emendamento alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PETRUCCIOLI, in qualità di relatore, illustra l'emendamento 3.1 (nuova formulazione) riferito al disegno di legge n. 4542, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento. L'emendamento in questione, infatti, reca la copertura finanziaria del provvedimento citato mediante utilizzo degli accantonamenti relativi al Ministero dei lavori pubblici per due miliardi e di quello relativo al Ministero per i trasporti per tre miliardi, a decorrere dal 2001. Ricorda che nella sua precedente formulazione sull'emendamento in questione la Sottocommissione per i pareri si era espressa in senso contrario. Successivamente, l'emendamento è stato riformulato da parte dei presentatori accogliendo l'indicazione del Governo, tradottasi in una lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento al Presidente della Commissione Bilancio del Senato. Per questo motivo, nonché tenuto conto dell'importanza dell'evento che si vuole finanziare, e cioè la Conferenza sul crimine transnazionale a Palermo, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario BRUTTI interviene a nome del Governo per sollecitare l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GERMANÀ annuncia la posizione favorevole del Gruppo Forza Italia ed anzi fa presente di essere stato sollecitato specificamente dal suo Capogruppo, tenuto conto che i tempi per la organizzazione della Conferenza sono ristretti.

Il senatore ROSSI, nel manifestare l'avviso contrario del suo Gruppo, ritiene che l'opinione del Governo debba essere espressa non dal sottosegretario Brutti, ma dai rappresentanti di quei Dicasteri che subiscono il prelievo e cioè trasporti e lavori pubblici. Solo da parte loro, infatti, si potrà sapere quali sono le opere già programmate che verranno inevitabilmente definanziate a seguito dell'utilizzo difforme degli stanziamenti.

Il senatore VEDOVATO, ricordato che il Governo è un organo collegiale e che ciascun rappresentante è legittimato ad esprimerne l'avviso, annuncia il voto favorevole del Gruppo dei democratici della sinistra.

Il senatore LO CURZIO interviene per sottolineare l'importanza della Conferenza che si intende finanziarie e delle ricadute benefiche che la sua organizzazione avrà per la regione Sicilia e pertanto esprime con convinzione avviso favorevole.

Dopo che il presidente PETRUCCIOLI ha ricordato che l'avviso del Governo è anche autorevolmente rappresentato dalla lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento cui sopra ha fatto cenno, interviene nuovamente il senatore ROSSI per lamentare il fatto che si intende esprimere un parere senza che siano stati forniti chiarimenti sulle opere che verranno definanziate.

Ha quindi la parola il sottosegretario DANESE, il quale precisa che non vi sarà alcun definanziamento di opere, ma che piuttosto, sussiste il rischio che le isole minori della Sicilia, quali Pantelleria e Lampedusa, possano risultare penalizzate da questa operazione. Auspica pertanto che non vengano sottratti fondi a queste isole.

Il sottosegretario BRUTTI fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore ROSSI si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta dal rappresentate del Dicastero dei trasporti ed osserva che sono assenti i rappresentanti dei lavori pubblici. Ritiene quindi che non vi siano le condizioni per procedere alla votazione.

Il senatore BOSI osserva che appare ingenuo sostenere che non vi saranno definanzamenti: l'utilizzo difforme di stanziamenti di un determinato stato di previsione non può che comportare una penalizzazione degli

interventi ad esso relativi. Sarebbe stato preferibile dire con chiarezza quali conseguenze avrà questa operazione. Per tale ragione, si asterrà.

Il presidente PETRUCCIOLI fa notare che alla lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento – di cui ha già dato conto – si è aggiunta ora l'assicurazione del sottosegretario Brutti che non vi saranno penalizzazioni per le isole di Pantelleria e Lampedusa. Non vi è quindi nessuna ragione per non procedere alla votazione e respinge ogni critica alla correttezza della procedura. Accerta quindi la presenza del numero legale per procedere alla votazione.

Dopo ulteriori dichiarazioni di voto contrario del senatore ROSSI e favorevole dei senatori GERMANÀ, VEDOVATO e LO CURZIO, la proposta di parere favorevole viene posta ai voti ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

356^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4550) Norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato ad uso zootecnico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Losurdo; Vascon ed altri; Pecoraro Scanio

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione, il PRESIDENTE relatore, sottolineando che il disegno di legge all'esame (già approvato dalla Camera dei deputati in data 22 marzo 2000, dopo un lungo *iter* iniziato il 14 maggio 1998, frutto dell'unificazione di quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare) è stato dapprima assegnato alla Commissione in sede deliberante, poi trasferito alla sede referente in seguito alla richiesta, avanzata dal Gruppo di Forza Italia con il prescritto numero dei senatori, ai sensi dell'articolo 35, comma 2 del Regolamento del Senato, e nuovamente assegnato in sede deliberante, come richiesto all'unanimità dalla Commissione, nella seduta del 14 giugno scorso e con il consenso del Governo. Fa osservare che il provvedimento è volto sostanzialmente ad impedire che il latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare. L'attività di controllo effettuata dagli organismi preposti, in particolare dall'Ispettorato centrale Repressioni frodi del MIPAF, ha messo in evidenza il rilevante fenomeno illegale di utilizzo di latte in polvere in prodotti caseari o addirittura nel latte a lunga conservazione, tanto da rendere necessario un intervento legislativo che, rendendo evidenziabile il latte in polvere mediante l'utilizzo di traccianti riconoscibili, possa garan-

tire la salvaguardia della sicurezza alimentare e al contempo evitare i fenomeni fraudolenti.

Precisa poi che leggi nazionali (legge n. 138 del 1974) e regolamenti comunitari prevedono il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana e concedono aiuti alla produzione per il latte in polvere per uso zootecnico destinato esclusivamente ai mangimifici autorizzati. Nel rapporto presentato dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Mipaf, nel descrivere il meccanismo di attuazione della frode, si legge testualmente: «Il latte introdotto in Italia soggetto a contributo comunitario per essere destinato esclusivamente ai mangimifici autorizzati viene dirottato alle industrie casearie. I mangimifici (autorizzati) sono in grado di porre in atto la truffa in quanto, anche se provvisti di regolare registro di carico e scarico, quest'ultimo non viene impiegato per la produzione di mangimi composti nelle quantità stabilite e/o dichiarate. In questo modo vengono costituite giacenze false che permettono di poter dirottare il latte, una volta ricostituito, ai caseifici per la produzione di formaggi freschi a pasta filata». D'altronde lo stesso Ispettorato, nella sua relazione del 1998, prospetta, tra le soluzioni da adottare per eliminare i fenomeni fraudolenti, l'abolizione degli aiuti comunitari, l'imposizione di un tracciante (innocuo per la salute umana), maggiore coordinamento degli organi di controllo e l'applicazione di nuove metodiche analitiche atte a rilevare la presenza di latte in polvere nella produzione dei formaggi.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento – prosegue il Presidente relatore – è stata sollevata la questione della compatibilità delle norme recate dal disegno di legge con la normativa comunitaria in tema di libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea. A tale riguardo, ricorda che il Ministro *pro tempore* delle politiche agricole, De Castro (con una sua lettera del 29 marzo 2000), aveva segnalato una nota del Commissario europeo all'agricoltura, Fischler (trasmessa alla Rappresentanza Permanente di Italia presso l'UE il 15 marzo). Secondo tale nota il provvedimento *in itinere*, notificato dal Governo italiano, infrangerebbe il Regolamento (CE) n. 1255/99 relativo all'OCM latte e il Regolamento di esecuzione (CE) n. 2799/99, in quanto «i due Regolamenti non contemplano la possibilità di una aggiunta di traccianti colorati, mentre istituiscono un severo regime di controllo sotto il profilo tecnico, documentario e contabile, accompagnato da ispezioni in loco». Sempre secondo la nota della Commissione, il progetto di legge in questione potrebbe ostacolare gli scambi intracomunitari di latte scremato in polvere e creare difficoltà sul piano tecnico e pratico. Inoltre, nella sua lettera, il ministro De Castro precisava che la nota della Commissione UE giungeva alla conclusione che il progetto di legge notificato fosse incompatibile con i citati Regolamenti nella loro attuale formulazione e che la Commissione aveva sottolineato che, a norma della direttiva 98/34/CEE, l'emissione di un parere circostanziato comporta l'obbligo dello Stato membro autore del progetto di rinviare l'adozione di sei mesi a decorrere dalla data della relativa comunicazione (nel caso specifico sino al 14 giugno 2000, precisava infine la nota ministeriale). In sostanza la segnalazione

del ministro De Castro invitava a considerare quanto sopra e a tenere presente gli obblighi cui il Governo è tenuto nei confronti dell'Unione europea.

A tale riguardo segnala che l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che la legge entri in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: tale previsione legislativa è conseguenza di una modifica proposta, davanti al *Plenum* della Camera, con un emendamento della Commissione, volto appunto a prevedere una dilazione di tre mesi rispetto all'ordinaria entrata in vigore delle leggi. A tale riguardo, ricorda che nella seduta dell'Assemblea della Camera del 22 marzo, il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, senatore Borroni, ha espresso un parere favorevole su tale emendamento, in quanto va incontro al problema insorto dopo la nota del Commissario Fischler (cui ha fatto testé riferimento, con la quale si ricordava appunto l'obbligo di rinvio dell'adozione per sei mesi) con la testuale affermazione che «l'emendamento citato, nella valutazione fornita presso l'altro ramo del Parlamento, consente l'adeguamento alla lettera trasmessa dal Commissario Fischler».

Passando quindi ad illustrare l'articolato, ricorda che l'articolo 1 prescrive che nel latte e nel latte scremato in polvere destinati ad uso zootecnico e nei loro derivati, devono essere presenti traccianti colorati, di origine naturale, innocui per la salute ed in grado di rendere tali prodotti stabilmente evidenziabili, precisando che con successivo decreto saranno individuati i traccianti e le loro modalità d'impiego; è fatto inoltre divieto di detenere tali prodotti negli stabilimenti o depositi nei quali si detiene latte destinato al consumo alimentare diretto o diretto a produzioni casearie. Il comma 1, in particolare, affronta il problema della compatibilità con la normativa comunitaria, richiamando, «ai fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare», l'articolo 30 del Trattato, che istituisce la Comunità europea, (come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209): il riferimento all'articolo 30 del Trattato dell'U.E. consente, per motivi individuati e specificati, (quali la tutela della salute) di derogare agli articoli 28 e 29 del Trattato e al divieto di restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni fra gli Stati membri. In rapporto al principio della libera circolazione delle merci, l'Unione europea dovrebbe scegliere tra la tutela della salute e le ragioni del mercato: ad avviso del Presidente relatore non vi è dubbio – anche in relazione ai nuovi orientamenti comunitari (la posizione dell'U.E. nella trattativa per il *Millennium Round*, la proposta del Presidente Prodi di istituire l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare) – che la prevalenza spetterebbe certamente alla tutela della salute e dei consumatori.

Precisa poi che l'articolo 2 definisce le sanzioni in caso di violazione del precedente articolo e, in caso di recidiva, la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno e che l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della legge il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Conclusivamente sottolinea, in primo luogo, per quanto riguarda il contrasto con il diritto comunitario, il ruolo propositivo ed innovativo che l'Italia ha assunto in questi anni sul tema della qualità, della tipicità, del rapporto prodotto-territorio, della corretta e trasparente informazione ai consumatori (si può citare la recente legge n. 313 del 1998 in materia di etichettatura d'origine dell'olio extra vergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva). In tale prospettiva l'Italia deve attivamente concorrere a scrivere regole comunitarie, che difendano ed esaltino i prodotti agricoli ed agroalimentari nazionali, sottoposti, particolarmente in questa fase, a iniziative comunitarie (legge n. 313 sopra richiamata, le vicende della cioccolata, della mozzarella e appunto dei traccianti nel latte in polvere) che configurano un vero e proprio «buco nero» nella politica agroalimentare dell'Unione europea, sotto la pressione, spesso vincente, delle multinazionali del settore interessate più che alla qualità alle economie di scala, più che alla tipicità all'omologazione industriale.

Richiama poi l'attenzione sul parere della Giunta per gli affari europei che esprime una posizione molto seria ed articolato, il cui contenuto potrebbe essere trasferito, a suo avviso, in un ordine del giorno, che impegni il Governo a operare per modificare in tempi stretti la normativa comunitaria. In secondo luogo, ribadisce che con il provvedimento all'esame non si intende in alcun modo recare danni ad alcuno: non è una legge «contro» le imprese produttrici di alimenti zootecnici a base di latte, che operano onestamente, le quali, peraltro, nel corso dell'audizione informale (in Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi) di giovedì 22 giugno 2000, hanno espresso non soltanto la loro contrarietà al disegno di legge al nostro esame, ma hanno anche assicurato la loro disponibilità ad una normativa comunitaria sui traccianti nonché ad un sistema di controlli sulle loro aziende «24 ore su 24».

La legge in discussione – prosegue il Presidente relatore – è quindi una legge per la tutela dei consumatori, per la sicurezza alimentare, per la salvaguardia dei prodotti tipici, per la lotta alle frodi. Assicura l'impegno ad affrontare positivamente, con tutti gli interlocutori, gli eventuali problemi che si dovessero porre sui vari terreni, nell'intento di riuscire ad «imporre, a livello comunitario, un tracciante (colorante ed innocuo per la salute umana) per tutti quei lattini destinati ad uso zootecnico», come si legge nelle proposte di intervento dell'Ispettorato Centrale Repressione frodi. L'Italia deve impegnarsi ancora una volta, in questa battaglia di avanguardia sul terreno della qualità, della sicurezza alimentare, della tipicità e naturalità dei prodotti agroalimentari, che costituiscono il vero punto di forza dell'agricoltura italiana: in tale cornice l'Italia ha pieno titolo per chiedere all'Unione europea che la nuova Agenzia europea per la sicurezza alimentare possa avere sede a Parma.

In conclusione, esprime l'auspicio che la Commissione possa approvare in tempi rapidissimi il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, affrontando con specifici ordini del giorno eventuali questioni che la Commissione intenda sollevare e sottolineare.

Il Presidente relatore informa infine che sono pervenuti, da parte della 1^a Commissione, parere non ostativo con osservazioni, da parte della 5^a Commissione parere favorevole e da parte della Giunta per gli affari europei parere favorevole condizionato con osservazioni, già citato. Devono invece pervenire i pareri della 2^a Commissione, della Commissione delle questioni regionali e, in particolare, della Commissione sanità, di grande rilievo per una valutazione dei profili sanitari.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEDIN dichiara di convenire pienamente sulla relazione del Presidente che ha opportunamente sottolineato un dato, e cioè come sia l'Unione europea il riferimento normativo fondamentale per un provvedimento legislativo che garantisca ai cittadini, italiani ed europei, sul «percorso» del latte che consumano, sulla sua qualità ed effettiva destinazione. Dopo aver ricordato quanto previsto dai regolamenti comunitari in materia di latte in polvere per uso zootecnico, sottolinea che il provvedimento all'esame nasce dalla volontà di impedire che tale latte in polvere per usi zootecnici possa essere riutilizzato nell'industria alimentare (non solo per ricostituire il latte ma anche per la produzione casearia) con l'obiettivo di affermare la trasparenza produttiva e commerciale e soprattutto la qualità delle produzioni alimentari, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. I problemi si pongono visto che l'ambito di applicazione non è solo nazionale e la materia è nel suo insieme materia comunitaria, anche nelle applicazioni. Come è noto non tutto il latte in polvere prodotto in Europa è stato poi utilizzato come prescritto dalla normativa comunitaria ma è stato ed è utilizzato anche per la produzione e la fabbricazione di alimenti destinati all'uso umano (formaggi freschi e molli, yogurt, mozzarelle e gelati) il che conferma l'orizzonte europeo in cui occorre muoversi: non solo un provvedimento per l'Italia in Europa ma una «norma-modello» per l'Unione e quindi il provvedimento non può fare riferimento solo al latte in polvere importato in Italia e destinato alle sei aziende italiane che fabbricano mangimi a base di latte (già soggette ai controlli previsti dalla normativa comunitaria), ma piuttosto alle «rigenerazioni per uso alimentare» fuori dei confini italiani ed alla successiva introduzione in Italia con una vera e propria attività di contrabbando: essendo tutto il processo nell'illegalità è evidente che in questo latte in polvere il tracciante non verrebbe incorporato.

Dopo avere quindi fatto riferimento sia alle conclusioni in materia di truffe (messe in atto ai danni dell'Unione europea) raggiunte dalla Commissione governativa sulle quote latte, che ha evidenziato una vasta tipologia di frodi, sia anche agli allarmanti dati forniti dall'Ispettorato centrale repressione frodi (secondo il quale quasi tutti i campioni di latte provenienti dalla Francia e quasi il 35 per cento di quello proveniente dalla Germania contenevano materie diverse dal latte pastorizzato), il senatore Bedin ribadisce che l'attività di prevenzione non può limitarsi all'Italia. Facendo quindi riferimento al provvedimento in esame, sottolinea che punta

ad assicurare una adeguata garanzia alimentare e a rafforzare il valore della tutela della salute, confermando l'attenzione sempre rivolta dall'Italia ai profili della salubrità degli alimenti e della tutela della salute: se questi sono i punti di partenza, la cornice normativa è appunto rappresentata da quell'articolo 30 del Trattato dell'Unione che – come ricordato dal Presidente – consente di derogare al combinato disposto degli articoli 28 e 29 dello stesso Trattato. Poiché è chiaro che questo è l'unico argomento giuridicamente fondato per sostenere il provvedimento davanti all'Unione europea e poiché altrettanto chiaramente emerge l'incompatibilità con il principio della libera circolazione delle merci, occorre effettuare una valutazione gerarchica tra tali criteri. Secondo la nota del commissario Fischler (che ha preannunciato l'avvio di una procedura di infrazione) si è fatto ricorso ad una forzatura, in quanto per sostenere perentoriamente la prevalenza gerarchica delle ragioni del mercato, il commissario Fischler ha in buona sostanza dovuto negare che il disegno di legge in esame sia motivato da ragioni di tutela della salute (ricorrendo in maniera impropria anche agli stessi dibattiti parlamentari). Nell'esprimere forti riserve sull'utilizzo da parte della Commissione di ragioni politiche e non giuridiche, ritiene che più opportunamente sarebbe stato necessario verificare se l'assunto da cui oggettivamente parte il disegno di legge sia o meno fondato e, d'altronde, lo stesso commissario Fischler implicitamente sembra ammettere che l'aspetto debole per l'Europa è proprio il profilo della salvaguardia della salute (quando sostiene che l'Italia potrebbe farsi promotrice di maggiori informazioni alla Commissione, per promuovere una modifica alla normativa comunitaria). In realtà, già nel 1994, con due decreti del Ministero delle politiche agricole, l'Italia tentò di introdurre una norma che dotasse gli organi di contrasto di strumenti più idonei di accertamento di questo tipo di frodi, ma già allora la risposta dell'Unione europea fu negativa.

Il senatore Bedin ritiene che oggi sia mutato sia il quadro politico che quello organizzativo dell'Unione europea a seguito delle annunciate iniziative della Commissione presieduta da Romano Prodi (Libro bianco sulla sicurezza alimentare, riforma della normativa alimentare), tutte dirette a un rafforzamento delle garanzie a favore dei consumatori; e proprio nei documenti della Commissione (sia quello relativo alla posizione comune adottata nella trattativa per il *Millennium Round* sia nel programma annuale elaborato dalla Commissione) si afferma l'esigenza fondamentale della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni.

Il senatore Bedin, conclusivamente, sottolinea che l'Italia ha assunto una posizione lineare e coerente nella trattativa per Agenda 2000 in cui ha conseguito importanti risultati, al fine di porre all'attenzione dell'Europa l'esigenza di optare per una scelta innovativa a favore della qualità e della sicurezza come condizione di sviluppo per l'agricoltura italiana: su questo terreno si gioca il futuro dell'agricoltura e la possibilità per il sistema agroalimentare nazionale di avere spazi di mercato crescenti sul piano europeo e internazionale.

Il senatore CUSIMANO, alla luce del dibattito testé svolto, chiede se – nel momento in cui i parlamentari della Commissione vengano a conoscenza, quali pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esistenza di fatti illeciti – non siano tenuti a denunciare tali fatti all'autorità inquirente.

Il presidente SCIVOLETTO, nel sottolineare che, nella relazione ha citato letteralmente alcune affermazioni, attinenti ai meccanismi della frode, contenute nel rapporto rassegnato nel 1998 dall'Ispettorato centrale repressione frodi, assicura che sottoporrà tale questione all'attenzione della Presidenza del Senato, ai fini delle valutazioni da effettuare su tale profilo. Fa comunque rilevare che gli episodi, cui ha fatto riferimento nella sua relazione, sono esposti in un rapporto ufficiale di un organismo, quale l'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, dipendente dallo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali, che potrebbe avere già provveduto a effettuare tali segnalazioni all'autorità giudiziaria competente o avere allo studio iniziative in tal senso. Propone quindi di rinviare il seguito della discussione, tenuto conto del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI UN DECRETO MINISTERIALE DEL MIPAF RECANTE MISURE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE

Il senatore BUCCI richiama l'attenzione del rappresentante del Governo e della Commissione sulla circostanza che non risulta, a tutt'oggi, ancora pubblicato il decreto ministeriale (che reciterebbe il n. 32442 del 31 maggio) recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite, segnalando l'urgenza di provvedere alla pubblicazione, in quanto già nella prima quindicina del mese di giugno sarebbe prevista l'effettuazione del primo trattamento per le piante colpite. Nel segnalare la gravità del fenomeno in atto, che, per esempio, nel lodigiano, ha visto l'aumento dei vigneti colpiti dal 7 al 30 per cento, ribadisce l'urgenza di un intervento del Ministero per consentire che i servizi fitosanitari regionali interessati effettuino tutti gli adempimenti del caso. In particolare segnala altresì che il trattamento obbligatorio riguarderà anche i vigneti a coltivazione biologica, per i quali peraltro tali tipi di trattamenti non sono normalmente previsti. Chiede quindi chiarimenti in merito.

Il sottosegretario NOCERA assicura l'impegno sia ad accelerare, ove possibile, la pubblicazione del decreto, sia ad acquisire tutte le relative informazioni in relazione alle segnalazioni e alle richieste di chiarimento del senatore Bucci.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

467^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
ZANOLETTI*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE REFERENTE**(106) DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»**(1859) GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi**(2700) BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482**(3129) BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482**(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti**(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)*

Il presidente ZANOLETTI informa la Commissione che sono state svolte le audizioni informali con la FIADDA (Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi) e con l'Ente nazionale sordomuti, secondo quanto in precedenza stabilito. Da tali incontri sono emersi elementi di riflessione e novità molto rilevanti, sui quali si riserva di riferire in modo approfondito in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(1137) BATTAFARANO ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici**(3950) PIZZINATO ed altri: Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 1° dicembre 1999.

Il PRESIDENTE avverte che è recentemente pervenuta alla 5^a Commissione permanente la relazione tecnica, a suo tempo richiesta al Governo dalla stessa Commissione, riguardante gli oneri derivanti per la finanza pubblica dalle norme contenute nello schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto dal relatore. Avverte altresì che il presidente Smuraglia ha nominato relatore sui provvedimenti in titolo il senatore Manzi, che sostituisce il senatore Ripamonti, non più componente della Commissione.

Si passerà pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti allo schema di testo unificato presentato dal relatore nella seduta del 25 maggio 1999.

Il senatore GRUOSSO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il relatore MANZI fa quindi proprio l'emendamento 3.0.1, ricordando che esso fu illustrato dal relatore Ripamonti nella seduta del 1° dicembre 1999. Fa proprio e ritira l'emendamento 5.1, anch'esso presentato dal relatore Ripamonti nella seduta sopra ricordata ed illustra quindi l'emendamento 5.2, che reca la disposizione di copertura finanziaria formulata sulla base della quantificazione degli oneri effettuata dalla relazione tecnica già richiamata dal Presidente.

Il senatore PIZZINATO osserva che vi è la concreta possibilità che i tempi di approvazione definitiva del provvedimento vadano oltre l'anno in corso e quindi suggerisce di riformulare l'emendamento 5.2, in modo tale da far decorrere la norma di copertura finanziaria dal 2001.

Concorda con la proposta del senatore Pizzinato il presidente ZANOLLETTI.

Il relatore MANZI accoglie il suggerimento del senatore Pizzinato e riformula conseguentemente l'emendamento 5.2.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 5.2, nel testo riformulato, verrà trasmesso alla Commissione programmazione economica, bilancio. Avverte altresì che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali

(3928) BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 4 aprile 2000.

Il presidente ZANOLETTI, in qualità di relatore, illustra l'emendamento 2.1, riferito allo schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, da lui a suo tempo predisposto. L'emendamento, conseguente ad un precedente parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, modifica la disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 2 relativamente all'imputazione della spesa, che verrebbe posta a carico del Fondo speciale di parte corrente mediante l'utilizzo parziale dell'accantonamento del Ministero del tesoro, in luogo dell'accantonamento del Ministero del lavoro, già completamente utilizzato. Precisa infine che tale emendamento è stato già trasmesso alla 5^a Commissione permanente per il parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3950 E 1137**

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anteriore al 31 dicembre 1959», con le seguenti: «dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959».

1.1

GRUOSSO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «anteriormente al 7 agosto 1966», con le seguenti «tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966».

1.2

GRUOSSO

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato, nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione dal servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia Ausiliaria o nelle Forze Armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i cri-

teri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole».

3.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «1,2 miliardi per il 2000», con le seguenti: «2,2 miliardi per il 2000» e sostituire le parole: «lire 1,6 miliardi» con le seguenti: «lire 2,6 miliardi».

5.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.232 milioni per il 2000, a lire 3.729 milioni per il 2001 e a lire 3.586 milioni per il 2002 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.232 milioni per il 2001 e a lire 3.729 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

5.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3786 E 3928**

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 12.000 milioni per l'anno 2000, a lire 12.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 12.100 milioni per l'anno 2002, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.1

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

432^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti non ancora posti in votazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del disegno di legge n. 4273.

Il senatore MAGGI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 13.1 e 13.3.

Il senatore SPECCHIA illustra brevemente l'emendamento 13.9.

Il presidente GIOVANELLI presenta ed illustra l'emendamento 13.21 e rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.20. Dichiara quindi decaduti gli emendamenti 13.2, 13.4 e 13.11.

Il senatore BORTOLOTTI illustra gli emendamenti 13.8, 13.3 e 13.15.

Il senatore RESCAGLIO rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.10.

Il senatore VELTRI rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.17.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 13.16 e 13.18 e ritira l'emendamento 13.19.

Il presidente GIOVANELLI avverte che i presentatori degli altri emendamenti riferiti all'articolo 13 hanno rinunciato ad illustrarli. Invita quindi i presentatori ad illustrare anche gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13.

Il senatore BORTOLOTTI illustra gli emendamenti 13.01 e 13.02.

Il senatore SPECCHIA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 13.0.3, 13.0.5 e 13.0.7.

Il presidente GIOVANELLI dichiara decaduti gli emendamenti 13.0.4, 13.0.6 e 13.0.8. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.5, 13.16, 13.6, 13.9 (di contenuto identico agli emendamenti 13.10 e 13.17), 13.12, 13.14 e 13.15, nonché sugli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5 e 13.0.7. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 13.13 ed a trasformarlo, eventualmente, in un ordine del giorno. Si rimette infine al Governo sugli emendamenti 13.7 e 13.8.

Il sottosegretario CALZOLAIO esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.3, 13.5, 13.12 e 13.15, nonché sugli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5 e 13.0.7. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 13.16, 13.20, 13.6, 13.21, 13.7, 13.8, 13.13 e 13.14. Propone infine ai presentatori degli emendamenti 13.9, 13.10, 13.17 e 13.18 di riformularli in un nuovo testo.

I senatori MAGGI, RESCAGLIO, VELTRI e MANFREDI trasformano gli emendamenti 13.9, 13.10, 13.17 e 13.18 nell'emendamento 13.9 (nuovo testo), accogliendo il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.

433^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa alle votazioni degli emendamenti all'articolo 13 del disegno di legge n. 4273.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 13.1, 13.3 e 13.5.

Dopo il ritiro degli emendamenti 13.16 e 13.20 da parte dei rispettivi proponenti, l'emendamento 13.6 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il sottosegretario CALZOLAIO ha mutato avviso sull'emendamento 13.21, dichiarandosi favorevole, quest'ultimo è accolto dalla Commissione, che respinge poi l'emendamento 13.7.

Il senatore BORTOLOTTI, su richiesta di Relatore e Governo, riformula l'emendamento 13.8 in un nuovo testo che, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva anche l'emendamento 13.9 (nuovo testo), respingendo poi l'emendamento 13.12.

Il senatore BORTOLOTTI ritira gli emendamenti 13.13, 13.0.1 e 13.0.2: quest'ultimo ritiro è motivato dalla dichiarazione del Governo secondo cui l'informazione dei lavoratori è già contemplata nell'articolo 4, comma 2, lettera b).

La Commissione respinge l'emendamento 13.14; indi, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORTOLOTTI, è respinto anche l'emendamento 13.15.

La Commissione approva l'articolo 13 nel testo emendato.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 13.0.3, 13.0.5 e 13.0.7.

Si passa all'articolo 14; è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 14.2, mentre il senatore MAGGI illustra l'emendamento 14.1 ed il senatore MANFREDI l'emendamento 14.3.

Il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario CALZOLAIO svolgono considerazioni sulla possibilità di modificare l'analoga norma contenuta nell'articolo 4, comma 1, e, pertanto, non esprimono obiezioni ad un accantonamento dell'emendamento 14.3.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di accantonare l'articolo 14 ed i relativi emendamenti 14.1 e 14.3.

Si passa all'articolo 15 ed agli emendamenti ad esso proposti; sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 15.2 e 15.5.

Il senatore MAGGI illustra l'emendamento 15.1, seguito dal senatore MANFREDI che illustra l'emendamento 15.6; il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 15.3, mentre il senatore VELTRI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 15.4.

Il relatore GIOVANELLI, illustrati gli emendamenti 15.8 e 15.7, si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 15.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 15.4.

Il sottosegretario CALZOLAIO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 15, eccezion fatta per l'emendamento 15.7 sul quale è favorevole.

Il relatore GIOVANELLI ritira l'emendamento 15.8.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 15.1, 15.6 e 15.3; è poi accolto l'emendamento 15.7 nonché, con separata votazione, l'articolo 15 nel testo emendato.

Il senatore SPECCHIA fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 15.0.1, sul quale il Relatore e il Governo sono contrari.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di accantonare la votazione dell'emendamento 15.0.1.

Si passa all'articolo 16; sono dichiarati decaduti per assenza di proponenti gli emendamenti 16.1, 16.4, 16.10, 16.5, 16.8 e 16.11.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 16.2, 16.7 e 16.9; fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 16.16 e 16.17.

Il senatore BORTOLOTTI illustra gli emendamenti 16.3, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.15.

Il senatore VELTRI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 16.6.

Il Relatore ed il Governo sono contrari a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 16.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 16.2, 16.3 e 16.16.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 16.6, così come il senatore MAGGI ritira gli emendamenti 16.7 e 16.9.

Il senatore BORTOLOTTI ritira gli emendamenti 16.12, 16.13, 16.14 e 16.15.

La Commissione respinge l'emendamento 16.17.

La Commissione approva poi l'articolo 16 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore VELTRI illustra l'emendamento 16.0.1, cui aveva aggiunto firma; è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 16.0.2, mentre il senatore SPECCHIA – dichiarato voto favorevole all'emendamento 16.0.1 – ritira l'emendamento 16.0.3.

Previ pareri favorevoli di Relatore e Governo, l'emendamento 16.0.1 è approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 17; l'emendamento 17.1 e l'emendamento 17.7 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il senatore SPECCHIA illustra l'emendamento 17.2, così come il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 17.6; il senatore VELTRI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 17.3, 17.4 e 17.5.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 17.8, che recepisce le istanze giunte dalla 5^a Commissione in sede di espressione del parere; in ragione della medesima sede consultiva esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti, per i quali la Commissione bilancio si è espressa in senso negativo.

Il sottosegretario CALZOLAIO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 17, eccezion fatta per l'emendamento 17.8 sul quale è favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento 17.2 e, con separata votazione, accoglie l'emendamento 17.8; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 17.3, 17.4, 17.5 e 17.6.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 21,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 13.**

Sopprimere l'articolo.

13.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere l'articolo.

13.2

SERENA

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.

(Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale)

1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli

ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.

6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.

8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in ut e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13.

(Certificazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che generano radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti ad uso domestico, professionale ed individuale)

1. La presente legge si applica a tutte le apparecchiature di uso domestico o individuale, anche finalizzate ad impieghi professionali, che generano campi elettrici e campi elettromagnetici nelle frequenze da 0 Hz a 300 GHz.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 del presente articolo devono essere dotate di marcatura attestante l'omologazione ai fini di sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, lettera n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate, all'ingrosso o al dettaglio, o comunque immesse sul mercato, accompagnate da un foglio illustrativo nel quale il costruttore indica le modalità d'uso e le eventuali prescrizioni dell'ente omologatore per la massima tutela dell'utenza.

4. In ogni caso le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere commercializzate o immesse sul mercato accompagnate da un foglio illustrativo che indichi le modalità di impiego e rechi l'indicazione di eventuali prescrizioni dell'ente omologatore, ovvero il motivo di esenzione dalla marcatura, al fine di evitare esposizioni di persone inconsapevoli ai campi elettromagnetici generati dalle apparecchiature medesime e garantire la trasparenza di mercato per la sicurezza dell'utente o del consumatore.

5. Il controllo delle apparecchiature di cui al comma 1, commercializzate all'ingrosso o al dettaglio e comunque immesse sul mercato, deve rispondere ai requisiti imposti dalla presente legge e dalle normative vigenti nell'ambito dell'Unione europea. Devono essere altresì riportate le avvertenze d'uso con preciso riferimento all'emissione di campi elettrici ed elettromagnetici prodotti, relativi alle distanze di pertinenza e alle potenze emesse. Le indicazioni relative ai requisiti e alle caratteristiche di sicurezza fornite dal produttore devono essere verificate e certificate, prima dell'immissione sul mercato, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni limitatamente alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, attraverso i dipartimenti di omologazione centrale e periferici dell'ISPESL costituiti ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, e devono essere uniformi alla normativa CEI vigente, con relativa marcatura.

6. Non è consentita la commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio o comunque l'immissione sul mercato delle apparecchiature di cui al comma 1, prive di foglio illustrativo e della marcatura di cui ai commi 4 e 5.

7. L'inosservanza del presente articolo è considerata, a tutti gli effetti di legge, frode in commercio.

8. La pubblicità di apparecchiature elettriche ed elettroniche prive dei requisiti di cui al presente articolo è da considerare ad ogni effetto come pubblicità ingannevole.

9. Tutti i produttori italiani e stranieri di apparecchiature elettriche ed elettroniche intendono vendere i loro prodotti nel territorio italiano, devono dichiarare la quantità di onde elettromagnetiche emesse dagli apparecchi commercializzati e le relative distanze a cui tali effetti si producono. I valori di induzione magnetica generati dagli apparecchi sono espressi in ut e la distanza in centimetri. Prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato nazionale, si deve procedere a testare i dati forniti dal produttore e ad emettere una certificazione di qualità rilasciata da un ente pubblico o privato riconosciuto, e verificata dal CODIPINQUE.

10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 9 si provvede a sanzionare l'impresa produttrice e il distributore commerciale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e ad ordinare l'immediato ritiro dal mercato delle apparecchiature in oggetto.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti nuovi immessi sul mercato sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge».

13.4

SERENA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanità, delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i tempi e le modalità con le quali gli apparecchi di uso domestico, individuale o lavorativo generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono sottoposti ad omologazione di sicurezza attestante il non superamento dei limiti di esposizione previsti dal decreto di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 4 della presente legge, con il medesimo decreto, altresì, sono stabilite le informazioni che i fabbricanti sono tenuti a fornire agli utenti e ai lavoratori e lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative».

13.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «di concerto» fino ad: «articolo 6» con le seguenti: «sentito il Ministro della sanità e».

13.16

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, dopo le parole: «della sanità», inserire le seguenti: «e il Ministro dell'industria».

13.20

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

13.6

COLLA

Al comma 1, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti».

13.21

IL RELATORE

Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «anche allo scopo di rispettare i limiti di esposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 4 della presente legge».

13.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «consigliata» aggiungere le seguenti: «ai fini del rispetto dei limiti di esposizione».

13.8

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «consigliata», aggiungere le seguenti: «per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico».

13.8 (Nuovo testo)

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il Comitato di cui all'articolo 6, individuerà tra le varie tipologie di prodotti elettrici, quelle per le quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, o per le quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione».

13.9

MAGGI, SPECCHIA

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi, per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione».

13.9 (Nuovo testo)MAGGI, SPECCHIA, RESCAGLIO, LO CURZIO, VELTRI,
MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il Comitato di cui all'articolo 6, individuerà tra le varie tipologie di prodotti elettrici, quelle per le quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, o per le quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione».

13.10

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il Comitato di cui all'articolo 6, individuerà tra le varie tipologie di prodotti elettrici, quelle per le quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, o per le quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione».

13.11

MELUZZI, NAPOLI Roberto, NAVA

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il Comitato di cui all'articolo 6, individuerà tra le varie tipologie di prodotti elettrici, quelle per le quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, o per le quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione».

13.17

VELTRI

Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «Il Ministro dell'ambiente individuerà tra le varie tipologie di prodotti elettrici, quelle per le quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico, o per le quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione».

13.18

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, allo scopo di aumentare la tutela della popolazione, può essere stabilito il divieto dell'uso di taluni apparecchi e dispositivi di uso individuale, in particolare i telefoni cellulari, in alcuni ambienti destinati al pubblico».

13.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 2.

13.19

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 2, dopo la parola: «emissione» aggiungere le seguenti: «e predisporre idonei incentivi per la sostituzione degli apparecchi maggiormente inquinanti con apparecchi a basso inquinamento elettromagnetico».

13.13

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali accordi potranno prevedere meccanismi che incentivano i consumatori alla rottamazione di prodotti ritenuti altamente inquinanti in cambio dell'acquisto di prodotti equivalenti a basso inquinamento elettromagnetico».

13.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ogni apparecchio di nuova produzione industriale alimentato elettricamente deve essere sottoposto ad omologazione di sicurezza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e munito di apposita etichetta e scheda illustrativa che esponga i rischi e le modalità d'impiego al fine di informare la cittadinanza e ridurre l'esposizione deri-

vante dal suo uso e funzionamento. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle comunicazioni, previo parere del comitato di cui all'articolo 6, sono disciplinate le omologazioni sanitarie necessarie per la vendita delle apparecchiature di nuova produzione ad uso diagnostico, terapeutico, domestico o lavorativo».

13.15 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dal centottantesimo giorno da quello di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai produttori ed importatori di apparecchi ed accessori per la telefonia mobile di inserire, ben visibile, nella prima pagina del libretto di istruzioni allegato, la dicitura "Può nuocere alla salute", accompagnata da note informative sui campi elettromagnetici, sui livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio, sulla distanza e le modalità di utilizzo consigliate.

2. Le medesime indicazioni debbono figurare a cura del rivenditore autorizzato, su apposito cartello ben visibile collocato nel locale di vendita al pubblico».

13.0.1 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

1. Ogni azienda che utilizza impianti ed apparecchiature che generano campi elettromagnetici, deve fornire ai lavoratori completa informazione sui rischi specifici, tramite apposita affissione nei luoghi di lavoro.

2. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è disciplinato il regime di sorveglianza medica sui lavoratori e le lavoratrici esposti ai campi. Il decreto deve prevedere le modalità di invio dei dati sanitari agli organismi di cui all'articolo 6, nel rispetto della legge 31 dicembre 1995, n. 675.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque azienda che utilizza gli impianti di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente».

13.0.2 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente-legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase» (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di potenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da $d > 2D^2/\lambda$ ove D è la dimensione massima dell'antenna e λ è la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del CODIPINQUE.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;

c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

2) la ASL di pertinenza;

3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;

4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:

a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;

c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;

d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;

e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 maggio 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa».

13.0.3

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Requisiti per la omologazione della stazione radiobase, di una stazione per impianto di telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazioni in generale)

1. Ai fini dell'insediamento dei servizi relativi a impianti di telecomunicazioni deve essere dimostrata l'idoneità del sito secondo quanto previsto dal piano urbanistico e dalla presente-legge.

2. Il progetto della stazione per impianto di telecomunicazione, telefonia mobile, televisivo, radio e telecomunicazione in generale, di seguito denominato «stazione radiobase» (SRB), deve contenere tutti i parametri radioelettrici fondamentali del sistema ovvero le caratteristiche e le prestazioni degli alimentatori, dei trasmettitori, dei cavi di collegamento delle antenne, la procedura di calcolo delle grandezze e delle caratteristiche d'irradiazione, i diagrammi d'antenna in campo vicino ed in campo lontano, i valori calcolati del campo elettromagnetico e della densità di po-

tenza in condizioni di massima potenza trasmissibile dall'impianto, tenendo conto delle tolleranze e degli effetti di degradazione del sistema.

3. Nel progetto della SRB devono essere definite le zone individuate all'articolo 4. Inoltre è delimitata una zona vietata, denominata «di interdizione», entro cui l'esposizione alla popolazione è vietata e che comprende tutta la zona di campo vicino, costituita dalla zona relativa e dalla zona di Fresnel, definita, per antenne di dimensioni maggiori della lunghezza d'onda minima dell'intervallo di frequenze operative dell'impianto; da $d > 2D^2/\lambda$ ove D è la dimensione massima dell'antenna e λ è la lunghezza d'onda minima.

4. I valori efficaci dell'intensità di campo elettrico e di campo magnetico il valore della densità di potenza intorno al sito della SRB devono scaturire dalla somma dei contributi dovuti alle antenne, o celle, e dei contributi dovuti ad altre sorgenti di onde elettromagnetiche nell'intera gamma di radiofrequenze considerate dalla normativa vigente già presenti nel sito. Tali livelli di campo possono essere rilevati in maniera affidabile soltanto da misure effettuate preventivamente e certificate dagli enti preposti con l'approvazione del CODIPINQUE.

5. Il progetto della SRB deve prevedere:

a) l'installazione di un sistema certificato di monitoraggio continuo dei valori del campo elettromagnetico dotato di sistema di allarme via radio con il gestore nel caso del superamento dei limiti di cautela stabiliti;

b) la registrazione automatica dei dati misurati da una «scatola nera» di monitoraggio di radiazioni non ionizzanti;

c) lo spegnimento automatico della SRB fino a quando non sia effettuata e verificata la riduzione a conformità dei valori stabiliti dalla presente legge. In caso di blocco della SRB il gestore deve avvisare tempestivamente:

1) l'ufficio comunale incaricato del rilascio della concessione edilizia, per l'installazione dell'impianto per telecomunicazioni;

2) la ASL di pertinenza;

3) l'ufficio competente del Ministero della sanità;

4) l'eventuale amministratore o proprietario dell'immobile o del terreno in cui la SRB è ubicata.

6. Lo sblocco dell'impianto della SRB può essere effettuato dalla società di gestione del servizio sotto la propria responsabilità per un numero massimo di cinque volte trimestrali. Qualora si verifichi un ulteriore blocco, il gestore dell'impianto deve convocare obbligatoriamente la ASL di competenza unitamente al CODIPINQUE, che provvedono a verificare l'efficienza degli impianti e a deliberare in merito. Ai controlli della SRB possono partecipare al massimo tre rappresentanti delle associazioni o dei comitati di quartiere interessati a verificare:

a) che le apparecchiature siano in ottime condizioni;

b) che l'autorizzazione di concessione edilizia sia in regola;

c) che la destinazione d'uso catastale sia regolarmente registrata come «uso industriale»;

d) che i controlli di campo elettrico ed elettromagnetico non superino per gli impianti collaudati a massima potenza i valori stabiliti dalla presente legge;

e) che l'amministratore o il proprietario dell'immobile siano edotti sui rischi che la mancanza o l'inadempienza parziale o totale delle disposizioni del presente articolo comporta e delle sanzioni a loro carico.

7. L'inadempienza alle disposizioni del comma 6 è considerata come omissione di atti d'ufficio verso le autorità preposte, e configura danno ambientale nei confronti della cittadinanza, e l'ente gestore ne risponderà direttamente.

8. Il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 5 maggio 1990, n. 46, ed includere in forma dettagliata la descrizione dei materiali impiegati, dei componenti, della messa in opera a regola d'arte, e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto.

9. Il progetto meccanico e strutturale dell'impianto deve dimostrare la compatibilità statica e dinamica, anche in condizioni ambientali avverse, per le strutture portanti su cui viene installato.

10. Il progetto della SRB deve contenere un piano di sicurezza ai sensi della legislazione vigente. In particolare, per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici, il progetto deve rispondere ai requisiti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli incendi in ottemperanza alla normativa REI e CEI. In particolare per le SRB installate sui fabbricati ad uso civile è fondamentale riportare: l'ubicazione degli allarmi antincendio, le uscite di sicurezza, gli estintori manuali, gli estintori automatici, la cartellonistica di sicurezza, l'uso dei materiali ignifughi e l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

11. La SRB, nel caso in cui insista sulle strutture di un edificio e ne ricorrano le condizioni per le sue peculiarità strutturali e dimensionali, deve essere preventivamente collaudata e certificata da parte del Genio civile secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore in materia di prevenzione antisismica.

12. La durata dell'omologazione dell'impianto è limitata al periodo massimo di tre anni e dopo tale data può essere rinnovata qualora permangano le condizioni di cui al comma 11.

13. In caso di controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo il CODIPINQUE è chiamato ad esprimere il proprio parere e ad offrire la propria consulenza tecnica e legislativa».

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo professionale di pertinenza.

4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d'arte in sei copie autenticate a:

a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;

b) alla ASL di competenza;

c) al Ministero della sanità;

d) al CODIPINQUE;

e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;

f) al Ministero delle comunicazioni».

13.0.5

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Obblighi per le imprese installatrici di apparecchiature per il servizio elettrico e di telecomunicazione)

1. L'impresa che materialmente realizza l'opera di montaggio di un elettrodotto e di una stazione connessa, di un'antenna per radiocomunicazione di qualsiasi tipo, di una stazione di trasmissione televisiva, di una SRB per telecomunicazione, di un impianto per telefonia ubicato a qualsiasi altezza dal suolo e che produce campi elettromagnetici di qualsiasi entità, deve, al termine dell'esecuzione dell'opera, rilasciare un certificato

di esecuzione a regola d'arte, allegando gli elaborati grafici necessari ed inerenti la struttura installata atti a documentarne la perfetta conformità.

2. La stessa impresa installatrice di cui al comma 1 deve garantire il lavoro effettuato per i tre anni successivi al montaggio eseguito.

3. L'impresa di cui al comma 1 deve essere regolarmente iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e all'albo professionale di pertinenza.

4. L'impresa appaltante il montaggio di una delle qualsiasi SRB di cui al comma 1 deve consegnare la certificazione relativa alle opere eseguite ad opera d'arte in sei copie autenticate a:

- a) al proprietario o all'amministratore dell'immobile o terreno in cui l'impianto è installato;
- b) alla ASL di competenza;
- c) al Ministero della sanità;
- d) al CODIPINQUE;
- e) al comune che ha rilasciato la concessione edilizia;
- f) al Ministero delle comunicazioni».

13.0.6

SERENA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-quater

*(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazioni)*

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;

d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la homologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente».

13.0.7

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-quater

*(Obblighi delle società di gestione dei servizi elettrici
e di telecomunicazioni)*

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla presente legge, tutte le società che operano nel campo delle telecomunicazioni e nel settore elettrico hanno l'obbligo di:

a) accrescere il livello conoscitivo in tema di elettroinquinamento con studi e con ricerche scientifiche al fine di offrire un servizio sempre migliore all'utenza e alla popolazione;

b) stipulare polizze assicurative a copertura e a garanzia della popolazione danneggiata direttamente o indirettamente dagli effetti causati dalle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti per eventuali danni morali e materiali;

c) rispettare le normative e le direttive comunitarie in materia e in sintonia con la presente legge;

d) chiedere il rinnovo dell'omologazione dell'impianto ogni tre anni. Dopo tale data, e qualora non vengano concesse particolari proroghe, la homologazione decade e sarà cura del gestore richiederne il rinnovo, producendo tutta la documentazione atta alla riattivazione dell'impianto al suo adeguamento alla normativa vigente».

13.0.8

SERENA

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sopprimere l'articolo.

14.2

SERENA

Sopprimere l'articolo.

14.3

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.

15.1

BONATESTA, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le amministrazioni provinciali e comunali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge, in accordo a quando disposto dalla normativa vigente».

Di conseguenza, sopprimere il comma 2.

15.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le amministrazioni» fino ad: «Agenzie» con le seguenti: «Le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della presente legge sono svolte dalle Agenzie».

15.6

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, dopo la parola: «strutture» inserire le seguenti: «dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL)».

15.3

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Alla fine del primo periodo del comma 1, inserire le seguenti parole: «e dei presidi multizonali di prevenzione».

15.4

CARCARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per

la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti».

15.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) non sono ancora operanti, ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico:

a) dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP), per gli aspetti relativi alla tutela ambientale;

b) dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), per gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, per gli aspetti relativi all'assegnazione delle frequenze e alla verifica delle caratteristiche degli impianti in conformità con le previste concessioni».

15.8

IL RELATORE

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché dell'ENEA e dell'Istituto di Ricerche sulle Onde Elettromagnetiche (IROE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche».

15.5

MELUZZI, NAPOLI Roberto, NAVA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le società o gli enti pubblici o privati, che provvedono alla installazione di impianti a rete fissa sono tenuti a posare cavi esclusivamente attraverso interrimento. Le società di cui al comma 1, si impegnano, come parte del contratto di gestione, ad interrare tutti i cavi di impianti a rete fissa entro il 2010».

15.0.1

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica-scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.

2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente legge, l'elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione è revocata.

3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a spese dell'interessato».

16.1

SERENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, la mancata osservanza dei limiti previsti dalla presente legge è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 milioni a lire 800 milioni, da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica-scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico.

2. In caso di mancato risanamento entro i termini previsti dalla presente legge, l'elettrodotto è disattivato nei successivi sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente. L'autorizzazione prevista per gli impianti radioelettrici è sospesa in caso di inosservanza delle prescrizioni formulate all'atto dell'autorizzazione, ed in caso di ulteriore violazione è revocata.

3. La sanzione applicata all'ente gestore è pubblicata sui quotidiani a tiratura nazionale per sette giorni dalla data di emissione della sentenza, a spese dell'interessato».

16.2

SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI, BONATESTA

Al comma 1, sostituire la cifra: «2» con la seguente: «50» e la cifra: «600» con la seguente: «5.000».

Al comma 2, sostituire la cifra: «2» con la seguente: «20» e la cifra: «200» con la seguente: «500»..

16.3

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO

Al comma 1, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con le seguenti: «da lire 200 milioni a lire 20 miliardi».

16.4

COLLA

Al comma 1, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a 600 milioni» con le seguenti: «da lire 50 milioni a 1 miliardo».

16.5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire le parole da: «2 milioni a 600 milioni» con le seguenti: «50 milioni a lire 200 milioni».

16.16

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da 2 milioni a 600 milioni» con le seguenti: «da 10 milioni a 300 milioni».

16.6

CARCARINO

Al comma 1 sostituire: «da lire 2 milioni a lire 600 milioni» con: «da lire 5 milioni a lire 800 milioni».

16.7

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «in caso di recidiva, nei confronti degli esercenti si applica il diniego dell'autorizzazione per l'esercizio di nuovi impianti, della medesima tipologia di quelli per la quale si è verificata l'infrazione, disposta dalla autorità competente al rilascio dell'autorizzazione medesima».

16.8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo: «600 milioni» aggiungere le seguenti parole: «da versare al fondo istituito presso il Ministero della sanità, intestato alla ricerca tecnologica-scientifica e allo studio delle malattie derivanti dall'inquinamento elettromagnetico».

16.9

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BONATESTA

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 200 milioni» con le seguenti: «da lire 200 milioni a lire 6 miliardi».

16.10

COLLA

Al comma 2, sostituire le parole: «da lire 2 milioni a lire 200 milioni» con le parole: «da lire 20 milioni a lire 600 milioni».

16.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, sostituire le parole: «dalle autorità competenti» con le seguenti: «dal sindaco».

Conseguentemente, il secondo periodo del comma 3 è soppresso.

16.12

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: «da due a quattro mesi» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».

16.17

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 5, sostituire le parole: «dalle autorità competenti» con le seguenti: «dal sindaco».

16.13 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente articolo sono commisurate al valore dell'impianto inquinante».

16.14 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, in caso di mancato rispetto dei limiti di esposizione, al trasgressore si applica l'articolo 674 del codice penale».

16.15 BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Regime transitorio)

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992 e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995 nonché le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, n. 381 del 10 settembre 1998».

16.0.1

CARCARINO

Dopo l'**articolo 16**, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Regime transitorio)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 14, e comunque per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

2. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente, all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

3. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di produzione industriale ed occupazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Regime transitorio)

1. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 14, e comunque per un periodo non superiore a quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto non in contrasto con la medesima, e previo parere favorevole all'inizio dei lavori di bonifica degli impianti da parte delle società di gestione del servizio interessate, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, e del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381.

2. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente, all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

3. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di produzione industriale ed occupazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».

Art. 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione europea.

2. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente, all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

3. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di produzione industriale ed occupazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di risanamento e di bonifica di linee elettriche di qualsiasi voltaggio e potenza, di sistemi per radiofrequenza su tutte le bande di frequenza, di sistemi televisivi analogici e digitali, di sistemi per telefonia fissa, mobile cellulare e cellulare satellitare e di ogni altro dispositivo che produca emissione di campo elettrico o elettromagnetico, si provvede mediante gli stanziamenti previsti a tali fini dall'Unione europea.

2. Qualora i gestori del servizio telefonico, elettrico o di teleradiocomunicazione, pubblici o privati, siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi comunitari europei, essi possono richiedere direttamente, all'Unione europea il contributo previsto per l'ammodernamento delle reti e delle installazioni ubicate sul territorio nazionale.

3. Tutti i gestori che ammoderneranno gli impianti facendo uso di tecnologie innovative a basso contenuto di inquinamento elettromagnetico saranno esentati dal versamento dell'IVA, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico, la collaborazione con università ed istituti di ricerca e di produrre una ricaduta economica sul territorio italiano in termini di produzione industriale ed occupazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione della bonifica del settore elettrico e delle telecomunicazioni prevista dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo del 75 per cento del gettito della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui alla delibera del Comitato interministeriale prezzi (CIP) del 21 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1988, e di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, per ciascuno degli anni di attuazione del piano di risanamento.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti a collaborare al fine di garantire adeguate sovvenzioni ai soggetti che realizzino piani di risanamento e di bonifica degli impianti oggetto della presente legge».

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 si provvede:

a) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 2000, mediante utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

b) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

c) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale per l'anno 2000 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17.8

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000 milioni» con le seguenti: «50.000 milioni».

17.3

CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000 milioni» con le seguenti: «40.000 milioni».

17.4

CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000 milioni» con le seguenti: «30.000 milioni».

17.5

CARCARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «20.000 milioni» con le seguenti: «30.000 milioni».

17.6

BORTOLOTTI, PIERONI, RIPAMONTI, DE LUCA Athos, PETTINATO, SARTO, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «20.000 milioni» con le seguenti: «30.000 milioni».

17.7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Massimo BALDINI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole
Vincenzo Vita.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta pre-
cedente).*

Sulla pubblicità dei lavori

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame dello schema di Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002 (rel. Semenzato)

(Rinvio dell'esame)

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, ricorda che era stato convenuto di iniziare oggi la discussione generale sullo schema di Contratto in titolo, per il quale il relatore, senatore Semenzato, ha redatto una proposta di parere, già portata a conoscenza dei componenti la Commissione. Ricorda inoltre che il termine per eventuali emendamenti e proposte alternative di parere è fissato alle ore 20 di oggi.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, si riserva di intervenire nella seduta di domani, in sede di discussione degli emendamenti.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) si è a sua volta riservato di intervenire nella giornata di domani, il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, constata che non risultano richieste di intervento nella discussione generale.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, assicura la propria presenza anche nella giornata di domani, nonostante la concomitanza di altri impegni istituzionali.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, concordandovi la Commissione, rinvia allora alla seduta di domani l'esame del provvedimento in titolo.

Sui lavori della Commissione

Il senatore Antonio FALOMI (DS) intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, si riserva di sottoporre all'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per domani, una questione relativa alle modifiche dei piani editoriali della RAI, che avrebbero concorso a motivare le ultime nomine avvenute nell'Azienda.

La seduta termina alle ore 13,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, rende comunicazione alla Commissione in materia di organizzazione dei lavori e in merito alle attività della Commissione stessa e dei Comitati.

Esame della proposta di relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Calabria

Il senatore Michele FIGURELLI (DS-U), *relatore*, illustra la proposta di relazione. Intervengono, successivamente, il deputato Elio VELTRI (Misto) e il senatore Mario GRECO (FI).

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, ringrazia i presenti per il loro contributo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

La seduta della Commissione, prevista per le ore 19 del 27 giugno 2000, non ha potuto aver luogo per i concomitanti lavori parlamentari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente

Massimo SCALIA

indi del Vice Presidente

Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Paola Pirotta, sostituto procuratore della Repubblica di Milano

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che l'odierna audizione si inquadra nell'ambito dell'iniziativa della Commissione volta a recepire le più significative azioni giudiziarie nel settore del ciclo dei rifiuti in ordine alle attività svolte dalla criminalità organizzata.

Dà quindi la parola alla dottoressa Pirotta.

Paola PIROTTA, *sostituto procuratore della Repubblica di Milano*, premesso di essersi sempre interessata alle problematiche ambientaliste e di far parte attualmente del dipartimento ambiente della procura di Milano, si sofferma sulla normativa introdotta dal «decreto Ronchi», a suo giudizio particolarmente evoluta sotto il profilo tecnico, con riferimento alla ripartizione delle competenze, al sistema dei controlli, ai diversi regimi previsti nonché alla particolare attenzione posta all'effettivo ripristino ambientale; segnala anche, nello stesso tempo, che il «decreto Ron-

chi» è carente dal punto di vista sanzionatorio e scarsamente utile sotto il profilo operativo.

Osserva in seguito che dietro il paravento della procedura semplificata di cui agli articoli 31 e 33 si nascondono attività di smaltimento illecito ufficialmente dichiarate «di recupero». Ciò è favorito dalla mancata imposizione di garanzia fideiussoria per la comunicazione e dalla mancanza di adeguati controlli da parte della pubblica amministrazione, in particolare della provincia; vi è poi l'inadeguatezza strutturale degli uffici che si occupano di ambiente, la quasi totale assenza di sopralluoghi prima dell'inizio dell'attività nel termine dei novanta giorni previsti, la scarsità di provvedimenti volti al divieto di iniziare o proseguire l'attività, l'inadeguatezza dell'anagrafe provinciale istituita per ragioni sociali e non per persone fisiche, nonché l'interpretazione che non solo le operazioni di recupero ma anche la realizzazione degli impianti sono soggette al regime della comunicazione e non dell'autorizzazione.

Cita successivamente le indicazioni interpretative sull'applicazione del «decreto Ronchi» deliberate nel 1998 dalla conferenza dei presidenti regionali, nonché la mancanza di qualsiasi tipo di analisi per la classificazione del rifiuto; può affermare che attualmente le attività di gestione dei rifiuti sono di regola effettuate in regime di comunicazione e più raramente in regime di autorizzazione, con ciò invertendo il dettato normativo. Ciò è riscontrabile nella proliferazione di numerosissime società, di cui sono legali rappresentanti «teste di legno» nullatenenti, formalmente esercitanti recupero dei rifiuti ma sostanzialmente dedite all'illecito smaltimento, di fatto gestite da soggetti già dediti da tempo a comportamenti illegali nel settore.

Precisa che raramente viene esercitata un'attività di effettivo riutilizzo e trattamento, mentre di frequente si scoprono discariche, anche di rifiuti pericolosi, non autorizzate e poi abbandonate, con un danno sia per il proprietario del capannone che contiene i rifiuti sia per il comune, sul quale poi grava l'obbligo di bonifica del sito. Le aree settentrionali sono cosparse di discariche di questo tipo: non solo la provincia di Milano, ma anche ad esempio quelle di Bergamo, Pavia, Novara, Vercelli e Ferrara, nonché il territorio di Vigevano.

Risulta ricorrente la trasformazione soltanto cartolare del rifiuto, mediante il cosiddetto giro bolla fra società commerciali e di trasporto, regolarmente registrate ma di fatto inesistenti.

Esprime poi diffuse considerazioni sulla qualificazione giuridica delle fattispecie illecite riscontrate nei singoli procedimenti, ricordando che molti di essi sono ancora nella fase delle indagini; sottolinea anche le difficoltà riscontrate non solo per la carenza di elementi specializzati della polizia giudiziaria, ma anche per i numerosi vincoli burocratici ed economici posti da alcune amministrazioni cui essi appartengono.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la Commissione nel 1998 ha approvato un documento teso ad introdurre una diversa normativa nel

codice penale riguardo ai reati ambientali: purtroppo però, fino al momento attuale, non si è dato ad esso alcun seguito concreto.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Pirotta e la congeda, invitandola a far pervenire alla Commissione ulteriori dati e notizie relativi ai procedimenti testé segnalati che si renderanno disponibili.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata (relatore: on. Ermanno Iacobellis)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ricorda che il relatore ha svolto il suo intervento nella seduta del 21 giugno scorso; non essendovi commissari che intendono intervenire sulla proposta in titolo, fa presente che rimane fissato alle ore 18 di martedì prossimo, 4 luglio 2000, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative e che il seguito dell'esame è previsto per il successivo mercoledì 5 luglio.

Seguito dell'esame della proposta di documento sui rifiuti speciali sanitari (relatore: on. Franco Gerardini)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 giugno scorso è stata svolta la relazione sulla proposta in titolo.

Dà quindi la parola al Vicepresidente Gerardini.

Franco GERARDINI, *relatore*, ringrazia innanzitutto i collaboratori della Commissione per il buon lavoro svolto, in una materia peraltro del tutto nuova ed essendo la produzione dei rifiuti di origine sanitaria quantitativamente importante, la cui pericolosità impone attenzione nel processo di gestione sia per i possibili danni ecosanitari sia per le ricorrenti attività illecite in un settore in cui i benefici economici sono rilevanti.

Espresse alcune considerazioni sulle caratteristiche particolarmente complesse dei rifiuti in questione, ricorda che la spesa per lo smaltimento si aggira intorno ai 500-600 miliardi annui e che il settore è controllato da un ristretto numero di società.

Si sofferma ampiamente sui lavori in ambito ministeriale propedeutici all'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 45 del «decreto Ronchi», rilevando l'opportunità che la Commissione esprima al riguardo – in particolare sull'attività connessa alla sterilizzazione ed alla termodistruzione del rifiuto – una precisa iniziativa.

Ricordate sommariamente le problematiche più importanti affrontate nel documento, la cui trattazione appare svolta in maniera corretta, precisa che si è registrata un'apprezzabile difficoltà nel reperire dati completi ed

attendibili a seguito della compilazione dei questionari, risultando anche evidente che non esiste un collegamento tra chi gestisce operativamente i rifiuti ospedalieri (raccolta, disinfezione, movimentazione) e chi cura gli aspetti amministrativi.

Rileva alcune distorsioni rilevate nelle modalità di conferimento dei rifiuti, precisando che la pesa viene effettuata dai trasportatori e non dalle strutture ospedaliere produttrici dei rifiuti; sono stati anche rilevati costi significativamente diversi nelle diverse regioni per servizi sostanzialmente identici, nonché attività illegali delle imprese di trasporto e comportamenti poco trasparenti all'interno delle strutture ospedaliere.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, le gare di appalto assegnate «per volume» possono facilitare rapporti non corretti tra le strutture sanitarie e le imprese, nonché innescare processi elusivi da parte di quelle imprese che si avvalgono della possibilità di utilizzare società di intermediazione commerciale; è quindi opportuno che gli ospedali si dotino di strumenti idonei alla determinazione del peso e che la stipulazione dei contratti venga rapportata al peso e non al volume dei rifiuti prodotti.

Ritiene infine importantissimo il documento per avviare una moralizzazione nel settore: è rivolto soprattutto ai responsabili delle strutture ospedaliere, che hanno per lo più dimostrato insensibilità al problema. Una volta approvato, il documento dovrà essere fatto conoscere a tutti gli operatori ed all'opinione pubblica, cosicché in futuro possa determinarsi un'effettiva trasparenza delle attività legate al settore, con risparmi anche rilevanti.

Ritiene infine necessario apportare una lieve modifica alla parte riguardante i rifiuti radioattivi.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, ringrazia il relatore e, non essendovi altri commissari che intendono intervenire, fa presente che rimane fissato alle ore 18 di mercoledì 5 luglio il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, mentre il seguito dell'esame è previsto per la seduta di giovedì 6 luglio.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 5 luglio 2000, alle ore 13.30, per ascoltare il dottor Giovanni Russo, sostituto procuratore della Repubblica presso la direzione distrettuale antimafia di Napoli, nonché per proseguire l'esame della proposta di relazione sulla regione Basilicata.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

Interviene il sottosegretario di Stato alle comunicazioni, Vincenzo Maria Vita.

La seduta inizia alle ore 20,25.

7-00024 De Luca Athos: rapporto tv minori

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso da ultimo, nella seduta del 20 giugno 2000.

Il Sottosegretario Vincenzo Maria VITA ritiene che la rappresentazione del mondo ed il modo stesso di pensare «il mondo» da parte dei nostri bambini, oggi, dipende in gran parte dalla televisione. Secondo l'ultima indagine Multiscopo dell'Istat, infatti, i bambini sono i più grandi utenti di tv e soprattutto dei programmi loro diretti. «Cosa» si propone loro e come lo si propone sono aspetti che richiedono un'attenzione particolare da parte degli adulti. I bambini, infatti, hanno minor senso critico rispetto agli adulti e pochi strumenti di decodifica. Sono, quindi, culturalmente più vulnerabili, per cui occorre selezionare accuratamente i prodotti studiati e creati per loro. Non solo. La diffusione di trasmissioni pensate per un pubblico adulto, i cui protagonisti sono, però, bambini che «scimmiettano i grandi», ha suscitato molte critiche non solo da parte di esperti ma anche di telespettatori e di genitori e ci impone una riflessione sulla qualità di tutti i programmi. Una qualità che, per essere tale, sia rappresentativa del «meticcio di saperi» che sta caratterizzando sempre di più le nostre società. Attraverso il piccolo schermo, insieme agli eroi dei cartoni, vengono trasmessi modelli di vita e valori che, per la prima volta nella storia dell'uomo, vengono condivisi contemporaneamente in più contesti socio-ambientali da una stessa generazione. Il processo di globalizzazione

in atto nel mondo della comunicazione investe, così, anche l'universo dei bambini, il loro immaginario. Il rischio, più volte e da più parti sottolineato, è quello di un'omologazione culturale che, per quanto riguarda i minori, assume degli aspetti ancora più preoccupanti.

Sottolinea come il rapporto minori-mezzi di comunicazione sia conflittuale e sollevi molte problematiche è emerso già da alcuni anni. Il 20 novembre 1989 a New York fu firmata la Convenzione per i diritti del fanciullo allo scopo di offrire una tutela ai diritti dei minori riconosciuta a livello internazionale. Per la prima volta i bambini venivano considerati soggetti di diritto al pari degli adulti, anzi, per la loro vulnerabilità, meritevoli di una maggiore e più ampia tutela, che coprisse diversi settori, tra cui il rapporto minori-mass media. Allo scopo di garantire il rispetto dei diritti dell'infanzia e l'applicazione di tutti gli accordi internazionali che riguardano tali diritti, l'Italia, così come molti altri paesi occidentali, ha istituito una Commissione ad hoc, la Commissione parlamentare per l'infanzia, appunto, presso la quale è in discussione la risoluzione in titolo presentata dal senatore De Luca.

Rileva che il rapporto tv-minori è connotato da due problematiche parallele: una relativa ai contenuti, sotto il duplice profilo della qualità e del pluralismo, l'altra relativa alla pubblicità. Una pubblicità che da anni ha il dominio incontrastato dei palinsesti televisivi, in particolare privati. L'eccesso di pubblicità è uno dei responsabili della perdita di qualità dei programmi televisivi, che non ha risparmiato neanche il pubblico infantile.

Su tali temi, in Europa, è sorto un dibattito che ha spinto le istituzioni europee ad introdurre nell'ambito della direttiva «tv senza frontiere» (direttiva 89/552/CEE così come modificata dalla direttiva 97/36/CE) alcune norme appositamente dedicate alla tutela dei minori nei confronti del mezzo televisivo. Tali norme riguardano, in particolare, le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per i bambini, il divieto di contenuti che possano arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minori, la previsione di quote di riserva di programmazione e di trasmissione per le opere europee, compresi i cartoni animati e, in generale, per quelle dedicate ai minori. La normativa comunitaria dimostra che il problema «tv-bambini» non riguarda solo le famiglie, le associazioni o i sociologi, ma anche il mondo politico, chiamato a dare chiari segnali per assicurare un'efficace tutela ai minori.

La direttiva «tv senza frontiere» rappresenta una solida base normativa che, però, in Italia non è stata pienamente recepita. Il disegno di legge 1138, infatti, che contiene, tra l'altro, la trasposizione delle norme sui minori, non è stato ancora approvato. Per evitare ulteriori azioni da parte dell'Unione europea, il governo ha inserito tali norme nella legge comunitaria 2000, che dovrebbe essere approvata in breve, rendendo così più chiara e certa la situazione normativa relativa al rapporto tv-bambini.

L'importanza della materia, sottolineata anche a livello internazionale, è tale che risulta di difficile comprensione il forte ostruzionismo messo in atto dal Polo contro la risoluzione in esame. Una materia così

delicata e importante dovrebbe far superare le diverse posizioni politiche in nome di un interesse comune a tutti, qual è la tutela delle nuove generazioni. La presa di posizione dell'opposizione se, in altre sedi, può avere un senso, qui appare esagerata e fuori luogo. Invita, pertanto, i rappresentanti del Polo ad assumere il dibattito in modo costruttivo per approvare (magari con qualche modifica) una risoluzione parlamentare che, impegnando il governo a prendere iniziative ben precise, può dare un contributo ad assicurare un'adeguata tutela dei minori nel loro rapporto con la televisione.

L'approccio del Governo non vuole essere di tipo censorio, ma avere una valenza propositiva, che assicuri una tutela più efficace. In Italia, finora, la soluzione è stata ricercata non nell'incentivare una politica di programmazione per ragazzi quanto nell'individuare un codice deontologico che li garantisce. Di codici deontologici attualmente nel nostro Paese ve ne sono 12 che, nella maggior parte dei casi, non sono applicati. Diverse proposte sono state avanzate sul punto, anche da illustri autorità del settore (tra le altre il Presidente Cheli), riguardanti l'ipotesi di condizionare il rilascio o il rinnovo delle concessioni televisive all'adozione e al rispetto dei codici di autoregolamentazione. È un'ipotesi che si può condividere, ma credo che la soluzione risieda non solo nei divieti, quanto in iniziative concrete per incentivare una produzione di qualità dedicata ai minori.

La qualità in questi ultimi tempi è sempre più invocata sia dal pubblico sia dagli addetti ai lavori sia dagli stessi operatori, ma nel caso del rapporto tv-minori deve rappresentare un obiettivo concreto e immediato. Nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, sul quale nei giorni scorsi si è tenuto per la prima volta un Forum pubblico, è stata dedicata una particolare attenzione al tema, prevedendo obblighi specifici per la concessionaria pubblica relativi soprattutto alla qualità della programmazione dedicata ai bambini. È un passo avanti, ma al fine di assicurare la migliore tutela possibile occorrono impegni precisi e forte responsabilità da parte di tutte le emittenti, pubbliche e private, nazionali e locali. I bambini, infatti, non fanno distinzioni tra le diverse programmazioni, si fermano a vedere quei programmi che esercitano su di loro una maggiore forza attrattiva. Non ritiene di poter valutare se ciò che viene proposto risponda a criteri di qualità o sia solo frutto di esigenze di marketing. È compito degli adulti valutare e scegliere ciò che è più rispondente alla loro crescita intellettuale e culturale.

Ritiene che al fine di prevenire il rischio di un'omologazione culturale e di incentivare una produzione pluralistica e di qualità di opere specifiche per l'infanzia, la legge 122/98, che ha recepito quella parte della direttiva «tv senza frontiere», relativa alle quote di produzione e di trasmissione riservate alle produzioni europee, rappresenti un segnale concreto e un forte incentivo per la produzione dedicata ai minori. Finora, infatti, il panorama televisivo europeo, carente sotto il profilo della produzione di opere dedicate all'infanzia, è stato dominato dalla presenza di serial e cartoni animati provenienti dagli Stati Uniti e dal Giappone. La re-

cente normativa ha rappresentato in tal senso un giro di boa, anche se – è da sottolineare – non è stata pienamente applicata in tutte le sue parti da tutte le emittenti. Soprattutto quella relativa alle interruzioni pubblicitarie è stata ed è molto spesso disattesa.

Ribadisce che la pubblicità rappresenta un punto critico nel rapporto tv-minori, perchè li trasforma in inconsapevoli consumatori. Se il rischio sussiste già per gli adulti, per i bambini, privi di adeguati strumenti di decodifica, è ancora più accentuato. È, invece, importante che si crei una «cultura della comunicazione», di cui si parla anche nella risoluzione in esame, che consideri i minori come soggetti di un «diritto prevalente» e non come piccoli consumatori o oggetti di divertimento per un pubblico adulto. Pertanto, propone di valutare attentamente la proposta, sollevata da più parti, di eliminare la pubblicità dai programmi dedicati ai minori. Sarebbe una prova di grande senso di responsabilità e di maturità da parte del mondo politico, degli operatori pubblicitari e delle emittenti televisive nei confronti delle nuove generazioni, che si trovano sempre più sole e prive di adeguati strumenti per affrontare le insidie che provengono non solo dalla televisione, ma dall'esplosione dei nuovi mezzi di comunicazione.

Dal dibattito che ha accompagnato la stesura e la discussione di questa risoluzione è emerso, infatti, il ruolo sostitutivo della televisione a fronte di una carente presenza dei genitori e della scuola. Entrambe le istituzioni dovrebbero recuperare i loro compiti.

Sul tema del rapporto minori-pubblicità è intervenuta di recente anche la Ministra della Cultura della Svezia, che ha suggerito di abolire la pubblicità dei giocattoli in tutti i Paesi europei, riservandosi di elaborare una proposta al riguardo nel semestre di presidenza svedese dell'Unione europea, che inizierà il 1° gennaio 2001. È una soluzione forse estrema, ma il tema richiede azioni estreme, visto che quelle «normali» hanno avuto scarsa attenzione. Si tratta di una proposta importante, che si innesta su una problematica più ampia. La nuova cittadinanza europea, infatti, ha un valore se i diritti degli europei sono gli stessi e sono applicati in tutti i Paesi dell'Ue. Così non è in materia di rapporto tv-minori. Esistono normative diverse in Svezia, Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia in materia di pubblicità, di finanziamenti per la programmazione dedicata all'infanzia, di classificazioni delle opere televisive, che creano profonde sperequazioni e differenze nei diritti di cittadinanza dei bambini europei.

In conclusione ritiene che la risoluzione proposta dal senatore De Luca possa diventare – con qualche ritocco – un riferimento nel dibattito, utile ad iniziare una fase nuova nella coscienza della televisione e di chi la gestisce verso l'infanzia.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) osserva che i rappresentanti del Polo hanno sempre avuto un atteggiamento costruttivo nell'esame della risoluzione in titolo: considera quindi inappropriate le osservazioni del Sottosegretario in merito a prese di posizione «esagerate» da parte dell'opposizione.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare per illustrare il complesso degli emendamenti, rinvia alla seduta di domani, mercoledì 28 giugno alle ore 14, il seguito dell'esame del documento in titolo.

La seduta termina alle ore 20,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Audizione del ministro delle politiche agricole e forestali, Alfonso Pecoraro Scanio

Prima di procedere all'audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, il Presidente CIRAMI comunica che, in data 14 giugno 2000, si è riunito il secondo gruppo di lavoro, il quale ha incontrato il direttore generale della S.G.R., dottor Rossetti, al fine di avere chiarimenti su alcuni aspetti legati alle procedure seguite dalla S.G.R. per la vendita dei beni della Federconsorzi.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il ministro Pecoraro Scanio per aver accolto con cortese disponibilità l'invito della Commissione. Ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Qualora da parte del ministro Pecoraro Scanio o di colleghi lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Il PRESIDENTE rivolge quindi al Ministro alcune domande introduttive sulla questione dei debiti dello Stato nei confronti dei consorzi agrari derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 410 del 28 ottobre 1999.

Il ministro PECORARO SCANIO svolge una relazione sui presupposti e sullo stato di attuazione della legge n. 410 del 28 ottobre 1999, e si

riserva di integrare le informazioni in essa contenute, inviando nei prossimi giorni una dettagliata risposta ai quesiti formulati dal Presidente.

Dopo un intervento del deputato OCCHIONERO, prendono ripetutamente la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, il senatore MAGNALBÒ e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati il ministro PECORARO SCANIO.

Il PRESIDENTE, rinnovato il ringraziamento al Ministro delle politiche agricole e forestali per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

193^a seduta

Presidenza del Presidente
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(751) Lino DIANA ed altri. – Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso

(3814) SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico

(Parere su testo unificato del Comitato ristretto alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO espone analiticamente il contenuto del testo unificato in titolo e, ricordato il parere formulato sul disegno di legge n. 751, propone un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(3915-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pub-

blici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Riferisce alla Sottocommissione in sostituzione del relatore designato Besostri, il senatore PASTORE, che, illustrate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, propone, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163 recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(3363) MANCA ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente il trattamento economico del personale militare in ausiliaria

(3364) MANCA ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sulla determinazione della misura dell'indennità di ausiliaria al personale militare

(3427) MANCA ed altri. – Norme concernenti il trattamento economico del personale militare in ausiliaria

(3738) LO CURZIO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardante il trattamento di quiescenza del personale militare in posizione di ausiliaria

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUBRANO DI RICCO, illustrato il contenuto dei disegni di legge in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3805) BUCCI ed altri. – Privatizzazione delle industrie agroalimentari pubbliche

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il relatore ANDREOLLI ricordati i rilievi formulati dal senatore Pinggera nella precedente seduta con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in titolo, ribadisce la sua proposta di parere non ostativo.

Il senatore MAGNALBÒ osserva che occorrerebbe definire le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dall'articolo 2.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore integrata dall'osservazione da ultimo illustrata.

(4428) CUSIMANO e RECCIA. – Riforma del Corpo forestale dello Stato**(4478) BUCCI ed altri. – Istituzione dell'agenzia forestale**

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore LUBRANO DI RICCO che propone, per quanto di competenza, un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

269^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Ostilio, per l'interno Brutti, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 14,55.

(4675) Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un decreto-legge che proroga la partecipazione militare italiana a varie missioni internazionali di pace. Per quanto di competenza, segnala che non vi è coerenza tra quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1, in relazione al limite di spesa per gli adeguamenti infrastrutturali (40 miliardi) e l'importo indicato in relazione tecnica (51,5 miliardi). Con riguardo all'articolo 2 – pur essendo specificato che la facoltà di richiamo è vincolata al rispetto dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti – occorre acquisire indicazioni sulla effettiva utilizzazione di tali risorse, in relazione alla vigente normativa; segnala, poi, che l'articolo 3 consente al personale impiegato in operazioni fuori area di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio.

Per ciò che concerne le modalità di copertura utilizzate, rileva che l'intero onere viene posto a carico del fondo di riserva per le spese imprevedute, come consentito in base all'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995 per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario. Tenuto conto dell'entità dell'importo (555 miliardi di lire), è opportuno acquisire indicazioni sulla capienza del citato fondo.

Il sottosegretario MORGANDO chiarisce che il limite di spesa per gli adeguamenti infrastrutturali indicato nel comma 4 dell'articolo 1 si riferisce ai lavori e agli acquisti che possono essere effettuati in economia, fermo restando il limite di 51,5 miliardi stabilito nella relazione tecnica per il complesso della spesa relativa agli adeguamenti stessi.

In relazione all'articolo 2, fa presente che la facoltà di richiamo può essere esercitata esclusivamente nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati dalla legge di bilancio, mentre con riguardo all'articolo 3 sottolinea che si tratta di linee telefoniche attivate in relazione alle esigenze operative della missione.

Con riguardo infine alla modalità di copertura utilizzata, conferma che il fondo di riserva per le spese impreviste dispone della necessaria capienza.

Il senatore MORO chiede di conoscere l'esatto importo delle disponibilità residue sul fondo di riserva per le spese impreviste. Esprime, quindi, perplessità sulla modalità di copertura utilizzata, evidenziando che la spesa in questione sembra rivestire carattere strutturale e non sia pertanto correttamente imputabile al citato fondo.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4542) Disposizioni per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale

(Parere alla 1ª Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della citata norma costituzionale)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il relatore CADDEO ricorda che la Sottocommissione, nella scorsa seduta, ha deliberato di richiedere alla 8ª Commissione il parere sull'utilizzazione in difformità del fondo speciale, accantonamenti dei trasporti e dei lavori pubblici prevista dall'emendamento 3.1 (nuova formulazione). La 8ª Commissione, in data odierna, ha formulato parere favorevole. Propone pertanto di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti 1.1 (nuovo testo) e 1.5 (nuovo testo) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 3.1 (nuova formulazione). Propone infine – sulla base del parere contrario precedentemente formulato dalla 8ª Commissione – di esprimere parere contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sugli emendamenti 3.1 (nuovo testo) e 3.2 (nuovo testo).

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

Il senatore MORO esprime una valutazione negativa sull'emendamento 3.1 (nuova formulazione), sottolineando che l'utilizzo in difformità degli accantonamenti dei lavori pubblici e dei trasporti determina la distrazione di risorse preordinate a diversi interventi, che comunque richiederanno una copertura finanziaria.

Il senatore AZZOLLINI esprime invece avviso favorevole sull'emendamento 3.1 (nuova formulazione).

La Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

(1137) BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(3950) PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 dicembre 1999.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha deliberato nel novembre 1996 la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge concernente la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati per motivi politici, sindacali o religiosi e nel dicembre 1999 analoga richiesta sull'emendamento 3.0.1. La relazione tecnica, pervenuta in data 15 giugno 2000, valuta che l'onere complessivo del provvedimento – inclusivo degli effetti scaturenti dall'emendamento 3.0.1 – è pari a 50,232 miliardi per il 2000, 3,729 miliardi per il 2001 e 3,586 miliardi a decorrere dal 2002. È stato successivamente trasmesso l'emendamento 5.2 che adegua gli importi alle indicazioni del Tesoro e pone la copertura a carico dell'accantonamento del Tesoro, che presenta adeguate disponibilità: il parere di nulla osta sul disegno di legge dovrebbe quindi essere condizionato alla approvazione di tale emendamento. Segnala che l'emendamento 5.1 modifica gli importi della vigente clausola di copertura in misura non corrispondente a quanto indicato nella relazione tecnica.

Il sottosegretario MORGANDO osserva che, tenuto conto dei presumibili tempi di approvazione del provvedimento, la clausola di copertura di cui all'emendamento 5.2 dovrebbe essere riformulata fissando l'anno di decorrenza dell'onere all'esercizio 2001. Fa presente, peraltro, che le risorse accantonate sui fondi speciali e utilizzate nella clausola di copertura, sono preordinate, secondo la valutazione del Tesoro, ad altre finalità ritenute prioritarie.

Il senatore PIZZINATO sottolinea la esigua entità dell'onere a regime derivante dal provvedimento, e invita il rappresentante del Tesoro a valutare la possibilità di reperire le risorse necessarie fissando la decorrenza dell'onere all'anno 2001.

Concorda il relatore RIPAMONTI, esprimendosi in senso favorevole al trasferimento della decorrenza dell'onere al 2001.

Su proposta del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione delibera quindi di rinviare il seguito dell'esame.

(3786) DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali

(3928) BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali

(Parere alla 11^a Commissione su emendamento al testo unificato. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul provvedimento, tenuto conto dell'assenza di disponibilità nell'accantonamento del Lavoro del fondo speciale di parte corrente; è stato successivamente trasmesso un emendamento che trasferisce la copertura finanziaria – sempre con indicazione dell'onere corrispondente a quello stimato nella relazione tecnica – sull'accantonamento del Tesoro, che presenta adeguate disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO, richiamandosi alle considerazioni espresse sul precedente provvedimento con riguardo all'utilizzo delle risorse di cui ai fondi speciali, propone di rinviare l'esame dell'emendamento.

Convieni la Sottocommissione.

(2000-B) AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge che prevede l'erogazione gratuita dei farmaci di classe C a favore dei pensionati di guerra, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera. Per quanto di competenza occorre valutare se la modifica dell'articolo 1, comma 1, relativo ai criteri di erogabilità dei farmaci, possa comportare oneri superiori rispetto a quelli inizialmente quantificati dalla relazione tecnica, pari a 17,5 miliardi.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati risultano ininfluenti ai fini della quantificazione dell'onere derivante dal provvedimento, sottolineando che questo è stato calcolato sulla base di criteri prudenziali.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2000

114^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(4306) STIFFONI. – *Nuove norme fiscali a tutela della famiglia:* parere favorevole con osservazioni;

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(3910) BEDIN ed altri. – *Riordino del settore termale:* parere in parte favorevole e in parte contrario;

(4651) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri: parere in parte favorevole e in parte contrario.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 13

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL
PRESIDENTE IN ORDINE AD AFFARE ASSEGNATO AI SENSI
DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE*

Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Stefano Stefani, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 4084/96 RGNR – 101431/99 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Visentin, in relazione al procedimento penale n. 2013/97 RGNR – 491/98 RG GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Udine.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 7417/99 RGNR – 161 Reg. int. PM pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore all'epoca dei fatti, e dal senatore Vito Gnutti, in relazione ai procedimenti penali nn. 96/81, 96/100, 96/101, 96/14398, 96/14531, 97/803, 97/1440, 97/1805, 97/1860, 97/1861, 97/1914, 97/2128, 97/2303, 97/2312, 97/2426, 97/2586, 97/2723, 97/2762, 97/2807 RGNR pendenti nei loro confronti presso il Tribunale di Verona.

VERIFICA DEI POTERI

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 6 della regione Marche.
 - Verifica dell'elezione del senatore Giuseppe Leoni nella regione Lombardia.
 - Verifica dell'elezione del senatore Lorenzo Piccioni nella regione Piemonte.
-

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(11^a - Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccaro ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*)
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
 - PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
 - SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
 - CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Lino DIANA. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).

– e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

– LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).

– MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).

– COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

– BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).

– FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).

– PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

– DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).

– LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).

– PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).

– PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei de-

- putati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
 - PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
 - TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
 - MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
 - ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni (4505).
 - DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (4553).
 - D'ONOFRIO – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4624).
 - CASTELLI ed altri – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (4655).
 - e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri. – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (838).
- LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero (1170).
- MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1200).
- COSTA. – Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine (1962).
- MARCHETTI ed altri. – Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica (2222).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (4010).
- DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero (4157).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. – Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. – Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. – Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- AGOSTINI ed altri. – Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).

- RESCAGLIO e VERALDI. – Istituzione del Servizio civile volontario per donne e uomini (4244).
- SEMENZATO. – Aumento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (4286).
- SEMENZATO ed altri. – Istituzione del servizio civile volontario di ragazze e ragazzi (4388) (*Fatto proprio dal Gruppo Verdi L'Ulivo , ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Istituzione del servizio civile nazionale (4408).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali (4604).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determi-

nazione della buonuscita dei pubblici dipendenti (1932) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- PEDRIZZI. – Norme per estendere la facoltà di chiedere un'anticipazione sull'indennità di fine servizio a tutti i pubblici dipendenti (780).
- MULAS ed altri. – Modifica delle norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei dipendenti pubblici, di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 87 (928).
- FAUSTI e BIASCO. – Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (1535).
- MANZI ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione delle indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (1628).
- CAMO. – Proroga dei termini di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, relativa al computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della buonuscita (1888).
- DE ANNA ed altri. – Riordino del sistema di computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonauscita (2201).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Riapertura dei termini di cui all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti» (2214).
- BETTAMIO. – Disposizioni in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonauscita dei pubblici dipendenti (2407).
- VEDOVATO ed altri. – Riapertura dei termini per la presentazione della domanda di riliquidazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici (3139).
- PEDRIZZI ed altri. – Indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti statali e degli enti pubblici (3880).
- PEDRIZZI ed altri. – Acconto sull'indennità di buonuscita ai dipendenti statali e di enti pubblici (3881).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRIZZI ed altri. – Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (4264).

- GIARETTA ed altri. – Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità (4393).

XII. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).
- CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (4446).

XIII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDEUR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- PASSIGLI. – Norme in materia di costituzione dei partiti politici e loro finanziamento (4369).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SERENA. – Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (4402).
- CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (4465).

XIV. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati Furio COLOMBO ed altri. – Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti (4557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Athos DE LUCA ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- TERRACINI ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (4450).

II. Discussione del disegno di legge:

- Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (4538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri*).
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.

- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura (4563).
- LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (88).
- PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (1265).
- SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura (2178).
- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria (4086).
- BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-*bis*, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario (4497).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-*bis*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Appro-*

vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).

- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma pluriennale di A/R S.M. Aeronautica n. 2/2000 relativo all'ammodernamento della flotta AM-X (n. 692).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace (4675).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Caratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BERTONI e LORETO. – Norme per il riordino della sanità militare (40).

- DOLAZZA. – Riordino della sanità militare (1591).
- MANFREDI ed altri. – Norme per il riordino della Sanità militare (1595).
- e del voto regionale n. 93 ad essi attinente

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti medici militari e della polizia di Stato (2287-*octies*) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997, dell'articolo 12 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
 - Lorenzo DIANA. – Norme per prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa (2805).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

II. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (n. 698).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani: seguito dell'audizione del Ministro delle Finanze e del Presidente dell'Ente Tabacchi Italiani.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- STIFFONI – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
 - FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
 - THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).

- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).

II. Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 7).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- WILDE ed altri – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori (4361).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. – Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale» (106).
- GRECO ed altri. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (1859).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (2700).
- BONATESTA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (3129).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti (4293).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).

- MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).
 - BORNACIN ed altri. – Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (251-431-744-1619-1648-2019-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).

II. Discussione del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta (2000-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (4273) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva (2149).
- RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico (2687).
- CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (3071).
- SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti (4147).
- BONATESTA. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (4188).

- SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare (4315).
- e delle petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché del voto regionale n. 243, ad essi attinenti.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle cause delle frane campane: seguito della discussione sulla proposta di documento conclusivo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento

dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre*).

- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri*).
- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. – Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
- e della petizione n. 564 ad essi attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Nuove norme in materia di adozioni. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (4196).
- BONATESTA ed altri. – Modifica degli articoli 44 e 45 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di minori portatori di *handicap* (4485).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. – Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. – Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. – Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- Athos DE LUCA ed altri. – Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. – Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).

- MONTICONE e RESCAGLIO. – Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia (3045).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 8,30

Seguito dell'esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 27 aprile 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'ospedale San Raffaele di Milano, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.).

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744)

II. Esame dei disegni di legge:

- Riordino del settore termale (4651) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri*).
- BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale (3910).
- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
- SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
- CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
- Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII, n. 7*).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 13,30

Esame, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Attività noleggio autobus con conducente (Esame testo unificato C. 4081, C. 3017, C. 4900, C. 5737 e C. 5738).
 - Disegno di legge 160/2000, differimento termine interventi bonifica e ripristino ambientale siti inquinati (Esame C. 7119 Governo).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, del Presidente del Consiglio nazionale attuari, del Presidente del Consiglio nazionale chimici e del Presidente del Consiglio nazionale geologi, del Segretario nazionale del Sindacato chimici nella scuola (SICHIS), del Segretario nazionale del Sindacato chimici Unità sanitarie (SICUS), del Segretario nazionale del Sindacato chimici liberi professionisti (SICHILP), del Segretario nazionale del Sindacato chimici italiani (USINCI), del Segretario generale del Sindacato Agronomi, del Segretario generale del Sindacato dei professionisti pubblico-privato impiego (USPPI), del Presidente del Sindacato nazionale geologi professionisti (SIGEOP), del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, attuari, chimici, geologi (EPAP) e del Presidente dell'Opera previdenziale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 28 giugno 2000, ore 14

Risoluzione:

- 7-00024 De Luca Athos: rapporto tv minori (seguito dell'esame e votazione).